SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervatto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cervatto (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 16 aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervatto (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elena Daghetta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Cervatto (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Patrizio Minaroli.

Il citato amministratore, in data 16 aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6237-13/4 AREA II del 6 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervatto (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elena Daghetta.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06893

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 9 aprile 2009.

Modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo internet (VoIP)».

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, commi 591 e 592, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 78, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, introdotti dall'art. 2, comma 591, della legge n. 244 del 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Ravvisata la necessità di dettare disposizioni attuative dell'art. 78, commi da 2-*bis* a 2-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e di disciplinare, a tal fine, le procedure che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e le pubbliche amministrazioni statali, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici, sono tenute a predisporre al fine di garantire la disponibilità dei dati oggetto del monitoraggio e delle verifiche;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 2, comma 592, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità attuative dell'art. 78, commi da 2-*bis* a 2-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito Codice), ai sensi dei quali il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua azioni di monitoraggio e verifica in materia di servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del Codice.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica l'acquisizione e l'utilizzo dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *z)* del Codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilità dei dati previsti secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.

Art. 3.

Modalità di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni

1. Ciascuna amministrazione individua un proprio referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere al CNIPA i dati previsti dall'art. 4. Il referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con il CNIPA. Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione comunica al CNIPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Entro il termine di dieci giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti trasmettono al CNIPA, tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.

3. Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile dal CNIPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione VOIP del sito istituzionale www.cnipa.gov.it

Art. 4.

Oggetto delle rilevazioni

1. Il CNIPA, in base ai dati raccolti mediante il sistema di rilevazione telematica descritto all'art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 78, comma 2-*bis*, del Codice.

2. I dati forniti da ciascuna amministrazione, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:

a) linee telefoniche attualmente esistenti e spese relative ai consumi telefonici ed i canoni relativi alle linee attivate;

b) spese relative all'acquisto o al noleggio dei centralini e degli apparecchi telefonici, nonché alla loro manutenzione e gestione;

c) numero di impianti VoIP attivati in sostituzione dei centralini, con relative spese di acquisto o noleggio, manutenzione e gestione;

d) tipologia di acquisizione dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP): servizio a listino SPC, convenzione CONSIP, acquisizione diretta;

e) percentuali di inserimento del VOIP in ogni singola amministrazione, inteso come rapporto tra il numero di postazioni telefoniche VOIP ed il numero di postazioni telefoniche tradizionali.

Art. 5.

Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il CNIPA, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziate nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 78, comma 2-*quater*, del Codice, elabora i dati oggetto delle rilevazioni e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni effettuate in base al presente decreto.

2. Le riduzioni disposte ai sensi del comma 1 sono comunicate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46

09A06995

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il 14 ottobre 1976 a Bonao (Repubblica dominicana), cittadina dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito nella Repubblica dominicana, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Derecho» presso l'«Universidad Autonoma de Santo Domingo» nel novembre 2002;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Abogados» di Santo Domingo dal settembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 6 marzo 2009;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Torino in data 19 luglio 2007, con validità fino al 9 ottobre 2009, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il 14 ottobre 1976 a Bonao (Repubblica dominicana), cittadina dominicana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06890

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Abdelhamid Alaa Eldin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello staraniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Abdelhamid Alaa Eldin, nato a Tangeri (Marocco) il 21 dicembre 1970, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato di cui è in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Università Hassan II» di Casablanca nel maggio 1993;

Considerato che è iscritto presso l'«Ordine degli avvocati della Repubblica Araba d'Egitto» dal 13 ottobre 1993;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Varese, come da quest'ultima confermato in data 7 luglio 2006;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Abdelhamid Alaa Eldin, nato a Tangeri (Marocco) il 21 dicembre 1970, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzioni del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06891

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Arbau Efisio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Arbau Efisio, nato il 18 novembre 1974 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di abogado ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Sassari nel luglio 2000, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo dell'ottobre 2006;

Considerato che l'istante è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) da novembre 2007;

Preso atto che il sig. Arbau ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Oristano;

Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2008 e del 24 aprile 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Arbau Efisio, nato il 18 novembre 1974 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova è orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06889

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lligadas Alcantara Meritxell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Lligadas Alcantara Meritxell, nata a Barcellona il 25 gennaio 1982, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Assistent social», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale» in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titol Universitari Oficial de diplomada Treball social-Titulo Universitario oficial de diplomada en Trabajo social» conseguito presso l'«Universidad de Barcelona» il 30 giugno 2004;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Col-Legi Oficial de diplomats en Treball social I Assistents socials de Catalunya» dal 20 settembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sez. B, e che pertanto non appare necessario applicare nessuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Lligadas Alcantara Meritxell, nata a Barcellona il 25 gennaio 1982, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali», sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A06907

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Danciu Silvia Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Danciu Silvia Georgeta nata a Braila (Romania) il 18 settembre 1971, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer diplomat in profilul Inginerie economica, specializarea economica in domeniul mecanic» conseguito presso l'«Universitatea «Dunarea de Jos» din Galati nella sessione giugno 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Danciu Silvia Georgeta nata a Braila (Romania) il 18 settembre 1971, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

(scritta e orale):

1) impianti chimici;
2) impianti termoidraulici;
3) impianti elettrici;
4) impianti industriali;

e (solo orale):

5) ordinamento e deontologia professionale;

oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di ventiquattro mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore «industriale»;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A06908

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Achim Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19, che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza di riesame della sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie (Romania) il 23 maggio 1977, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Inginer» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di «Inginer diplomat in profilul inginerie manageriala si tecnologica specializarea tehnologii si echipamente necoventionale» presso l'«Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu» nella sessione giugno 2001;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie (Romania) il 23 maggio 1977, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Ingegneri» sez. A, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A, settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali):

1) impianti industriali;

2) impianti elettrici;

3) impianti termoidraulici;

4) impianti chimici;

e (solo orale):

5) deontologia e ordinamento professionale;

oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di 24 mesi.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A06909

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009.

Modifica del decreto ministeriale 16 dicembre 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-*ter* della legge n. 326/2003, concernente il contributo per i medici convenzionati prescrittori (Progetto Tessera Sanitaria).

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-*bis*, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;

Visto il comma 5-*ter* del citato art. 50, il quale prevede che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-*bis* del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro;

Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-*ter* del citato art. 50, il quale, all'art. 1, comma 1, definisce l'importo del contributo unitario da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il SSN;

Visto che i piani attuativi già formalizzati con le regioni pilota Campania e Piemonte per l'avvio sperimentale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 prevedono una necessaria fase iniziale di individuazione, da parte della regione, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, di un elenco di medici sperimentatori regionali con i quali avviare la fase sperimentale delle attività, da estendere successivamente ai restanti medici prescrittori regionali;

Considerato che a seguito dell'avvio della fase attuativa nelle predette regioni pilota sono emerse le proposte regionali, d'intesa con le associazioni di categoria rappre-

sentative dei medici convenzionati, di prevedere la possibilità di rimodulare il contributo di cui al citato decreto 16 dicembre 2008, al fine di tenere conto della straordinarietà delle attività svolte dai medici sperimentatori per il buon esito della completa attuazione sperimentale in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, richiedendo:

di destinare ai medici sperimentatori il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo determinato, a livello regionale, sulla base del numero complessivo dei medici di cui all'allegato 1 del citato decreto 16 dicembre 2008 e di destinare il restante cinquanta per cento agli altri medici convenzionati regionali;

di definire a livello regionale l'elenco dei medici sperimentatori, da individuarsi secondo il criterio dell'anzianità di informatizzazione e, a parità di quest'ultima, secondo il criterio dell'anzianità di convenzionamento con il SSN, in numero pari ad almeno il tre percento fino ad un massimo del dieci percento del totale del medici prescrittori convenzionati regionali, di cui all'allegato 1 del citato decreto 16 dicembre 2008, come comunicati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi del comma 9 del predetto art. 50;

di prevedere che l'anzianità di informatizzazione sia ricavabile dai documenti amministrativi e contabili delle ASL attestanti l'erogazione dell'indennità di informatizzazione prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Ritenuto di poter accogliere le suddette richieste regionali, provvedendo alla modifica del citato decreto 16 dicembre 2008, prevedendo la possibilità che, su richiesta regionale, il contributo unitario di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto 16 dicembre 2008, possa essere, con apposito decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rimodulato nei limiti dell'ammontare del contributo complessivo regionale, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del predetto decreto 16 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-*ter*, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. In alternativa al contributo unitario di cui al comma 1, la regione in fase di avvio sperimentale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, la rimodulazione a livello regionale di tale contributo unitario, destinando:

a) ai medici sperimentatori regionali, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2-*ter*, il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) ai restanti medici convenzionati regionali, il restante cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2-*ter*. I medici sperimentatori sono individuati a livello regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) il loro numero deve essere non inferiore al tre per cento e non superiore al dieci per cento del totale del medici prescrittori convenzionati regionali, come comunicati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi del comma 9, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) il criterio di scelta è quello dell'anzianità di informatizzazione e, a parità di quest'ultima, quello dell'anzianità di convenzionamento con il SSN;

c) l'anzianità di informatizzazione di cui alla lettera *b)*, è quella determinabile in base ai documenti amministrativi e contabili delle ASL attestanti l'erogazione dell'indennità di informatizzazione prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

d) l'individuazione avviene previa esplicita adesione alla sperimentazione da parte del medico convenzionato.

2-*quater*. A fronte della espressa specifica richiesta regionale di cui al comma 2-*bis*, la quale deve specificare la percentuale prescelta del numero dei medici sperimentatori, con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stabilito il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori e ai restanti medici regionali convenzionati, nei limiti dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto.».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze il Ragioniere generale dello Stato*
CANZIO

p. *Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Sezione salute: il capo Dipartimento della qualità*
DE GIULI

09A07005

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Sicuredil SCRL», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 novembre 2008 e del successivo accertamento in data 17 dicembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Nuova Sicuredil SCRL - Soc. Coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale 03878110109) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Roberto Bavestrello, nato a Rapallo (Genova) il 19 gennaio 1963, con studio a Chiavari (Genova) in via Martiri della Liberazione n. 4/5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06783

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Comai - Società cooperativa», in Ortona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 gennaio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Comai - Società Cooperativa, con sede in Ortona (Chieti) (codice fiscale 01774600694) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gianfranco Bucci, nato a Castel di Sangro (Aquila) l'8 marzo 1968, domiciliato in Pescara, via Milano, n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06784

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa FRA Portabagagli nella stazione di Ventimiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 182/07 del Tribunale di Sanremo con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa Fra Portabagagli nella stazione di Ventimiglia società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Ventimiglia (Imola) - codice fiscale 00081840084 - è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Piera Poillucci, nata ad Imperia il 21 febbraio 1966, ivi domiciliata, in via don Abbo n. 12/2 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06785

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Costa - Società cooperativa», in Orbetello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 gennaio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa La Costa - società cooperativa, con sede in Orbetello (GR) fraz. Giannella (codice fiscale 00236610531) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Riccardo Vaselli, nato a Grosseto il 20 agosto 1975, ivi domiciliato in via Cesare Battisti, n. 85, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06788

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Liricart - Società cooperativa a r.l.», in Castelliri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 marzo 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Liricart società cooperativa a r.l., con sede in Castelliri (FR) (codice fiscale 0179280602) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971 ivi domiciliato in via G.B. Morgagni n. 6/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06789

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Servizi sociali polivalenti - Onlus», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 settembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Servizi sociali polivalenti - onlus» con sede in Brindisi (codice fiscale 01298500743) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. il dott. Salvatore Baldassarre, nato a San Donaci (Brindisi) il 21 dicembre 1956 ivi domiciliato, con studio in via Alfieri, n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06787

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuovi progetti - cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 15 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Nuovi progetti - Cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede in Savona (codice fiscale 01085370094) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l' avv. Piera Poillucci, nata ad Imperia il 21 febbraio 1966, ivi domiciliata in via Don Abbo, n. 12/2 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06790

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di Garanzia Agricola Maceratese - CO.G.A.M.», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 ottobre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa di garanzia agricola maceratese - CO.G.A.M.» con sede in, Macerata (MC) (codice fiscale 80002070433) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Roberta Compagnucci, nata a Macerata il 21 maggio 1980 domiciliata a Tolentino (MC), con studio in via Delle Fornaci, n.8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06791

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global service - società cooperativa», in Gravina in Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 novembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Global service - società cooperativa» con sede in Gravina in Puglia (BA) (codice fiscale 06372500725) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Francesco Volpe, nato a Bari il 3 settembre1963 ivi domiciliato, con studio in via Imbriani, n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06792

DECRETO 11 maggio 2009.

Scioglimento di cinquanta società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	AGRIVENERE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03302890714	23/09/2003
2	ENOCOSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03146850718	26/09/2001
3	BED & BREAKFAST PUGLIA - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02394060731	08/11/2001
4	RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PIETRAMONTECORVINO (FG)	PUGLIA	01755490719	08/02/1989
5	MONTEVERGINE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	03194980714	30/04/2002
6	EMME 3 SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03198360715	17/05/2002
7	COOPERATIVA SOCIALE PUGLIA SVILUPPO A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03191240716	10/04/2002
8	PICCOLO TEATRO DI TARANTO DEL GRANDE PAISIELLO	TARANTO	PUGLIA	02288260736	06/12/1999
9	QUADRIFOGLIO - SOC. COOP. A R.L.	CRISPIANO (TA)	PUGLIA	00909420739	25/02/1984
10	LA FENICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	03063930717	28/07/2000
11	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA C.F.M. A R.L. - CARPENTIERI, FERRAIOLI, MURATORI	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	04826670723	08/01/1996
12	S.IN.TE.SI. - TELEMATICA MULTISERVIZI SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	01849210735	07/12/1990
13	SOC. COOP. A R.L. AGRIPROGET	AVETRANA (TA)	PUGLIA	01874630732	21/10/1991
14	T.A.P.A. (TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA) SOC. COOP. A R.L.	GIOVINAZZO (BA)	PUGLIA	05043930725	16/06/1997
15	LA VELOCE - SOC. COOP. A R.L.	BARI	PUGLIA	00832900724	06/11/1976
16	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANTA MARIA A R.L.	ANDRANO (LE)	PUGLIA	01144810759	27/10/1980
17	FAMIL SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BITRITTO (BA)	PUGLIA	93239370724	18/10/1999
18	MADRE NATURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARA (FG)	PUGLIA	03120380716	03/04/2001
19	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAN DOMENICO - A R.L.	MATTINATA (FG)	PUGLIA	01870240718	05/12/1990
20	CS PUNTONET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03091980718	21/12/2000
21	DEL CARMINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACCADIA (FG)	PUGLIA	01988040711	11/06/1993
22	DIOMEDEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	02331380713	13/07/1998
23	GERI.S - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05923470727	31/10/2002
24	ALDO MORO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	TORREMAGGIORE (FG)	PUGLIA	00448470716	31/07/1978
25	EUROPA COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03140160718	03/08/2001
26	IL PANIERE SCARL	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03295800712	27/11/2003
27	SICILT - SOCIETA' ITALIANA DI COMMERCIO ITTICO, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE P.S.C.	LESINA (FG)	PUGLIA	02412380715	04/06/1999
28	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	00965130719	07/01/1980
29	GREENPROGET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FASANO (BR)	PUGLIA	01810420743	08/06/1998
30	TALOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RUVO DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	06048460726	18/09/2003
31	PULIGRAFIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02346880731	22/12/2000
32	C.D.O. LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	PUGLIA	01774060741	31/05/1997
33	COOPERATIVA SOCIALE DEI SERVIZI DI AMBULANZA DI TIPO A CROCE GIALLA SOC. COOP.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	03187490713	05/03/2002
34	LO SPERONE D'ITALIA SOC. COOP. A.R.L.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	03224890719	15/10/2002
35	CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SOC. COOP. A R.L.	BARI	PUGLIA	04177640721	14/11/1990
36	COMES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALTAMURA (BA)	PUGLIA	03714770728	05/06/1987
37	CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE DEL SUD A R.L. - CONS. COOPER. SUD	FOGGIA	PUGLIA	00439090713	26/05/1978
38	AR.CO. COOPERATIVA DI GARANZIA SCARL	FOGGIA	PUGLIA	03295790715	27/11/2003
39	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	FOGGIA	PUGLIA	03118610710	27/03/2001
40	GIOVANNI FALCONE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	02421400710	04/10/1999
41	DEMETRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01884000744	02/03/2000
42	L'ARCOBALENO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02486770734	03/11/2003
43	COSTRUZIONI EDILI MERIDIONALI - CEM - SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.I	MONTELEONE DI PUGLIA (FG)	PUGLIA	01457320719	09/04/1985
44	JOB COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	06048470725	18/09/2003
45	MEDI' AVVENTURA - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	05608430723	20/10/2000
46	ECO COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	PUGLIA	03135520710	04/07/2001
47	LA SOLIDARIETA' 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	05562090729	07/07/2000
48	G.S.T. GESTIONE, SERVIZI E TRANSAZIONI - PICCOLA AOC. COOP. A R.L.	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	05923820723	18/10/2002
49	EUROIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA FONTANA (BR)	PUGLIA	01849220742	22/06/1999
50	CILLARESE	BRINDISI	PUGLIA	00224430744	07/01/1976

09A06988

DETERMINAZIONE 9 giugno 2009.

Verifica della qualità del servizio postale universale: anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 5 in materia di qualità dei servizi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto il contratto stipulato il 19 maggio 2008 fra il Ministero delle comunicazioni e la società IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Tenuto conto dei dati di monitoraggio forniti dalla società IZI riguardanti il servizio di posta non massiva (prioritaria) dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario sono soggetti alla procedura di tracciatura che consente di individuare il percorso di tali invii postali e che il monitoraggio effettuato dalla società Poste Italiane è condotto sulla base dei dati reali di traffico;

Visti i dati relativi ai tempi di recapito dei servizi di posta raccomandata e assicurata relativi all'anno 2008 prodotti dalla società Poste Italiane con nota prot. n. SP-23 in data 8 aprile 2009;

Considerato che i suddetti dati concernenti gli invii raccomandati evidenziano una lieve divergenza in relazione ad uno degli obiettivi prefissati, ampiamente compensata dal risultato conseguito sull'altro obiettivo, e che pertanto possono considerarsi complessivamente conseguiti gli obiettivi fissati per la posta raccomandata per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del contratto di programma 2006-2008;

Visti i dati relativi ai tempi di recapito del servizio di pacco ordinario relativi all'anno 2008 prodotti dalla società Poste Italiane con nota prot. n. PS-26 in data 15 aprile 2009;

Determina:

Art. 1.

Posta non massiva

1. Con riferimento al servizio di posta non massiva (prioritaria), la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+1 (1)	J+3 (2)
obiettivi di qualità	89,0%	99,0%
risultati conseguiti (3)	90,6%	99,7%
scostamento	+1,6%	+0,7%

---

(1) J+1: recapito in 1 giorno più quello di deposito.

(2) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.

(3) I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

Posta raccomandata

1. Con riferimento al servizio di posta raccomandata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	94,4%	98,7%
scostamento	+1,9%	–0,3%

---

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.

(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 3.

Posta assicurata

1. Con riferimento al servizio di posta assicurata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	98,6%	99,6%
scostamento	+6,1%	+0,6%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.

(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 4.

Pacco ordinario

1. Con riferimento al servizio di pacco ordinario, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+5 (1)
obiettivi di qualità	94,0%
risultati conseguiti	95,84%
scostamento	+1,84%

(1) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 5.

Raggiungimento degli obiettivi

1. I risultati conseguiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 per l'anno 2008 rispettano gli obiettivi fissati dai decreti ministeriali 13 marzo 2006 e 12 maggio 2006 citati nelle premesse.

2. Gli obiettivi di cui all'art. 2 si intendono conseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del contratto di programma 2006-2008.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FIORENTINO

09A06888

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Globaryll 100».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 4 novembre 2008, con cui l'impresa S&B consult snc, con sede in Roma, via Prospero Alpino n. 76, ha richiesto l'importazione parallela dal Belgio del prodotto «Globaryll 100» ivi registrato al n. 9505/B a nome dell'impresa Globachem NV con sede in Sint Truiden, Belgio;

Vista la comunicazione del Federal Public Service - Health, Food chain safety and Environment di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Branchen Dirado» e con il numero di registrazione 11479 del 22 ottobre 2002, a nome dell'impresa Agrimport SpA;

Considerato che il prodotto di riferimento «Branchen Dirado» autorizzato in Italia al n. 11479, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa S&B consult snc, con sede in Roma, via Prospero Alpino n. 76, l'autorizzazione n. 14623/IP all'importazione parallela dal Belgio del prodotto fitosanitario Xi, irritante, denominato GLOBARYLL 100 ed ivi autorizzato al n. 9505/B.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Globachem NV, Sint-Truiden (Belgio).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1-5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Belgio, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Globaryll 100

(SOLUZIONE ACQUOSA) FITOREGOLATORE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
6-Benziladenina pura ....g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti ....q.b. a 100



IRRITANTE

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
Globachem NV – Leeuwerwg 138 – B-3803 Sint-Truiden (B)

Numero di registrazione: 9505/B

Importato dal Belgio da:
S&B consult s.n.c. – via Prospero Alpino, 76 – 00154 Roma
Tel +39 06 57287356

Officina di sola rietichettatura :
Globachem NV – Sint-Truiden (Belgio)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: Litri 1 – 5

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Globaryll 100 è un fitoregolatore a base di 6-Benziladenina impiegato in frutticoltura (melo e pero) per migliorare lo sviluppo dei getti laterali in giovani piante e anticiparne l'entrata in produzione. Manifesta le sue capacità principalmente su cultivar con un basso potenziale di ramificazione. In piante di melo e di pero di 1-4 anni in vivaio permette di ampliare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migliore predisposizione all'allevamento di produzione. Su melo in produzione è utilizzabile come diradante dei frutticini secondo le modalità esposte di seguito.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

1) Melo e Pero in vivaio
Globaryll 100 si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alla dose di 100 ml/hl su melo e di 150 ml/hl su pero. Effettuare tre trattamenti, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. Il primo intervento va eseguito quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di ca. 5-7 cm e 4-6 foglie non ancora completamente distese.
Il prodotto va impiegato con volumi di acqua variabili da 300 a 1000 ℓ/ha a seconda dello sviluppo delle piante assicurando una uniforme bagnatura. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico. Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 150-200 ml di prodotto diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un buon bagnante non ionico spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero gocciolamento. Per favorire l'emissione dei nuovi rami il trattamento va eseguito dopo una abbondante pioggia o irrigazione e dovrà essere preceduto o seguito da una concimazione azotata.
2) Diradamento dei frutti di Melo
Globaryll 100 si impiega alla dose di 100 ml/hl quando i frutti hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmente su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress delle piante possono influire negativamente sulla efficacia del trattamento. Nel rigoroso rispetto delle rispettive prescrizioni d'uso ed etichette, Globaryll 100 può venire associato ad acido naftalenacetico per ottenere un maggiore effetto diradante.

Globaryll 100 non va miscelato con altri prodotti al di fuori di quelli citati in etichetta.
Negli impieghi su piante non in produzione, il trattamento deve essere ripetuto se entro 24 ore da esso cadono più di 5 mm di pioggia.

Preparazione della miscela. Versare la dose stabilita di Globaryll 100 in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITÀ : salvo quanto indicato in etichetta, il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

09A06892

DECRETO 23 aprile 2009.

Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 2008/39/CE della Commissione del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato, on.le Francesca Martini;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, n. 215;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 settembre 2008, n. 174, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 25 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 24 settembre 2008, n. 174, è modificato come segue:

a) All'allegato I, sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

N.Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
15404	000652-67-5	1,4:3,6-Dianidrosorbitolo	LMS = 5 mg/kg. Solo per uso come comonomero nel tereftalato co-isosorbide di polietilene
19180	000099-63-8	Dicloruro dell'acido isoftalico	LMS(T) = 5 mg/kg (43) (espresso come acido isoftalico)
26305	000078-08-0	Viniltrietossisilano	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso come agente di trattamento delle superfici

b) all'allegato I**,** sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" è modificata la colonna "restrizioni e/o specifiche" per la sostanza di seguito riportata.

N.Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
19150	000121-91-5	Acido isoftalico	LMS(T) = 5 mg/kg (43)

c) all'allegato III, sezione 1, lettera D, il punto 6 "Elenco delle sostanze lipofile cui

Art. 3.

1. Il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

a) l'allegato II è sostituito dall'allegato III al presente decreto;

b) l'allegato III è sostituito dall'allegato IV al presente decreto.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente decreto è consentita a partire dal 7 marzo 2009.

2. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, è consentita fino al 6 marzo 2010.

3. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente decreto, senza numero di riferimento, è consentito fino al 31 dicembre 2009.

4. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente decreto, senza il numero di riferimento, è vietato a partire dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)

Elenco degli additivi per materie plastiche

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
30000	000064-19-7	Acido acetico	
30045	000123-86-4	Acetato di butile	
30080	004180-12-5	Acido acetico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)
30140	000141-78-6	Acetato di etile	
30180	02180-18-9	Acetato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg(10) (espresso come manganese)*
30280	000108-24-7	Anidride acetica	
30295	000067-64-1	Acetone	
30370		Acido acetil acetico,sali	
30401	-	Acetilati mono e di gliceridi degli acidi grassi	
30610		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, e loro mono-,di e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)	
30612		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-,di- e triesteri di glicerolo	
30960		Acidi alifatici, monocarbossilici (C_6-C_{22}), esterificati con poliglicerolo	
31328		Acidi grassi da oli e grassi alimentari animali o vegetali	
31500	025134-51-4	Polimero dell'acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato	LMS(T) = 6 mg/kg (36) (espresso come acido acrilico) LMS = 0,05 mg/kg* (espresso come acrilato di 2-etilesile)
31520	61167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	LMS = 6 mg/Kg *
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenile	LMS = 5 mg/kg
31542	174254-23-0	Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C_{16}-C_{18} esteri alchilici	QM = 0,5 % (p/p) in PF
31730	000124-04-9	Acido adipico	
31920	00103-23-1	Adipato di bis (2-etilesile)	LMS = 18 mg/Kg (1)
33120		Alcoli alifatici, monoidrici, saturi, lineari, primari (C_4-C_{24})	
33350	009005-32-7	Acido alginico	
33801		Acido n-alchil (C_{10}-C_{13}) benzensolfonico	LMS = 30 mg/kg

34130	—	Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C_{12}-C_{20}) dimetilammine	LMS = 30 mg/kg*
34230	-	Acido alchil(C_8-C_{22})solfonico	LMS = 6 mg/Kg *
34281		Acidi alchil (C_8-C_{22}) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio	
34475		Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato	
34480		Alluminio (fibre, fiocchi e polveri)	
34560	021645-51-2	Alluminio idrossido	
34650	151841-65-5	Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) di alluminio	LMS = 5 mg/kg *
34690	011097-59-9	Alluminio magnesio carbonato idrossido	
34720	001344-28-1	Alluminio ossido	
34850	143925-92-2	Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate	Q M = Solo per: a) poliolefine a 0,1 % (p/p) ma non per polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali il decreto 26 aprile 1993, n. 220 fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3 b) polietilene tereftalato a 0,25 % (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali è previsto l'uso del simulante D.
34895	000088-68-6	2-Amminobenzammide	LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato destinato al contatto con l'acqua e le bevande
35120	013560-49-1	Acido 3-ammino crotonico, diesterificato con tiobis(2-idrossietil)etere	
35160	06642-31-5	6-Ammino-1,3-dimetiluracile	LMS = 5 mg/kg
35170	00141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
35284	00111-41-1	N-(2-Amminoetil)etanolammina	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.
35320	07664-41-7	Ammoniaca	
35440	12124-97-9	Ammonio bromuro	
35600	01336-21-6	Ammonio idrossido	
35760	001309-64-4	Triossido di antimonio	LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio)*
35840	000506-30-9	Acido arachico	
35845	007771-44-0	Acido arachidonico	
36000	000050-81-7	Acido ascorbico	

36080	000137-66-6	Ascorbil palmitato	
36160	010605-09-1	Ascorbil stearato	
36720	17194-00-2	Idrossido di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*
36800	10022-31-8	Nitrato di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*
36840	12007-55-5	Bario tetraborato	LMS(T) = 1 mg/Kg (espresso come bario (12) e LMS(T) 6 mg/Kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
36880	008012-89-3	Cera d'api	
36960	003061-75-4	Beenammide	
37040	000112-85-6	Acido beenico	
37280	001302-78-9	Bentonite	
37360	000100-52-7	Benzaldeide	In accordo con la nota 9 dell'allegato VI
37600	000065-85-0	Acido benzoico	
37680	000136-60-7	Benzoato di butile	
37840	000093-89-0	Benzoato di etile	
38000	000553-54-8	Benzoato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio) *
38080	000093-58-3	Benzoato di metile	
38160	002315-68-6	Benzoato di propile	
38240	00119-61-9	Benzofenone	LMS = 0,6 mg/kg*
38505	351870-33-2	Sale disodico, acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano	LMS = 5 mg/kg.* Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96 %
38510	136504-96-6	1,2-bis(3-amminopropil) etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina	LMS = 5 mg/kg
38515	001533-45-5	4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene	LMS = 0,05 mg/kg (1)
38560	07128-64-5	2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene	LMS = 0,6 mg/Kg*
38700	63397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno	LMS = 18 mg/Kg*
38800	32687-78-8	N,N'-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide	LMS = 15 mg/Kg *
38810	080693-00-1	Difosfito di bis (2,6-di terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
38820	26741-53-7	Bis(2,4-di-terz-butilfenil) pentaeritritol difosfito	LMS = 0,6 mg/Kg *
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosfito	LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]
38875	002162-74-5	Bis(2,6-diisopropilfenil) carbodiimmide	LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro uno strato di PET.

38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo	
38885	002725-22-6	2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-ottilossifenil)-1,3,5-triazina	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per prodotti alimentari acquosi.
38940	110675-26-8	2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo	LMS(T) = 5 mg/kg* (40)
38950	079072-96-1	Bis (4-etilbenzilidene) sorbitolo	
39060	35958-30-6	1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano	LMS = 5 mg/Kg *
39090	-	N,N-Bis(2-idrossietil)alchil (C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13)*
39120	-	Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13) (espresso come ammina terziaria escludendo HCl)*
39200	006200-40-4	Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio	LMS = 1,8 mg/kg
39680	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil) propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene	LMS= 0,05 mg/kg
39890	087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4	Bis(metilbenzilidene) sorbitolo	
39925	129228-21-3	3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano	LMS = 0,05 mg/kg
40000	00991-84-4	2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/Kg *
40020	110553-27-0	2.4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo	LMS(T) = 5 mg/kg *(40)
40160	61269-61-2	Copolimero N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano	LMS = 2,4 mg/Kg *
40320	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) espresso come boro fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
40400	10043-11-5	Boro nitruro	
40570	000106-97-8	Butano	
40580	000110-63-4	1,4- Butandiolo	LMS(T) = 5 mg/kg (24)
40720	025013-16-5	Butilidrossianisolo (BHA)	LMS = 30 mg/kg *
40800	13003-12-8	4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)	LMS = 6 mg/Kg*
40980	19664-95-0	Butirrato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
41040	05743-36-2	Calcio butirrato	
41120	10043-52-4	Cloruro di calcio	
41280	001305-62-0	Calcio idrossido	
41520	001305-78-8	Calcio ossido	
41600	012004-14-7 037293-22-4	Calcio solfoalluminato	
41680	000076-22-2	Canfora	In accordo con la nota 9 dell'allegato VI
41760	008006-44-8	Cera candelilla	

41840	00105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (5)
41960	000124-07-2	Acido caprilico	
42000	63438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno	LMS = 30 mg/Kg*
42080	001333-86-4	Nero di carbone	Conformemente alle specifiche dell'allegato V.
42160	000124-38-9	Carbonio biossido	
42320	007492-68-4	Acido carbonico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)
42400	10377-37-4	Carbonato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
42480	00584-09-8	Carbonato di rubidio	LMS = 12 mg/Kg*
42500		Acido carbonico, sali	
42640	009000-11-7	Carbossimetil cellulosa	
42720	008015-86-9	Cera carnauba	
42800	009000-71-9	Caseina	
42880	008001-79-4	Olio di ricino	
42960	064147-40-6	Olio di ricino, deidratato	
43200		Mono e digliceridi dell'olio di ricino	
43280	009004-34-6	Cellulosa	
43300	009004-36-8	Cellulosa acetobutirrato	
43360	068442-85-3	Cellulosa rigenerata	
43440	008001-75-0	Ceresina	
43480	064365-11-3	Carbone attivo	Conformemente alle specifiche dell'allegato V
43515		Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina	QMA = 0,9 mg/6 dm^2
43600	04080-31-3	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	LMS = 0,3 mg/Kg *
43680	00075-45-6	Clorodifluorometano	LMS = 6 mg/Kg * Conformemente alle specifiche dell'Allegato V
44160	000077-92-9	Acido citrico	
44640	000077-93-0	Citrato di trietile	
44960	11104-61-3	Ossido di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto) *
45195	007787-70-4	Bromuro di rame	LMS(T) = 5 mg/kg ([7]) (espresso come rame)
45200	001335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS =1 mg/kg (espresso come iodio)(11)
45280		Fibre di cotone	
45440	-	Cresoli butilati, stirenati	LMS = 12 mg/Kg *
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene	LMS = 5 mg/kg
45560	014464-46-1	Cristobalite	
45600	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm^2 (33)
45640	005232-99-5	Estere etilico dell'acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico	LMS = 0,05 mg/kg
45650	6197-30-4	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere	LMS = 0,05 mg/kg *

45703	491589-22-1	Acido cis1,2-ciclo-esandicarbossilico, sale di calcio	LMS = 5 mg/kg
45705	166412-78-8	Acido 1,2-ciclo-esandicarbossilico, diisononil estere	
45760	000108-91-8	Cicloesilammina	
45920	009000-16-2	Dammar	
45940	000334-48-5	Acido n-decanoico	
46070	10016-20-3	Alfa-destrina	
46080	0785-39-9	Beta destrina	
46375	061790-53-2	Farina fossile	
46380	068855-54-9	Terra di diatomee calcinata in continuo con carbonato di sodio	
46480	032647-67-9	Dibenzilidene sorbitolo	
46640	000128-37-0	Butilidrossitoluene (BHT)	LMS = 30 mg/kg *
46700	-	5,7-di ter – butil-3-(3,4 e 2,3 – dimetil-fenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7- di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil) –3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one(0-20% p/p)	LMS = 5 mg/kg
46720	004130-42-1	2,6-Di-terz-butil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm^2
46790	004221-80-1	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terz-butilfenile	
46800	67845-93-6	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile	
46870	003135-18-0	3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile	
46880	065140-91-2	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio	LMS = 6 mg/kg
47210	26427-07-6	Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]	In accordo con le specifiche dell’allegato V
47440	000461-58-5	Diciandiammide	
47500	153250-52-3	N,N’-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide	LMS = 5 mg/kg*
47540	27458-90-8	Disolfuro di di-terz-dodecile	LMS = 0,05 mg/kg
47600	084030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno	LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno*
47680	000111-46-6	Dietilen glicole	LMS (T) = 30 mg/kg (3)
48460	000075-37-6	1,1-Difluoroetano	
48620	00123-31-9	1,4-Diidrossibenzene	LMS = 0,6 mg/kg
48640	00131-56-6	2,4-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
48720	00611-99-4	4,4’-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)

48800	00097-23-4	2,2’-Diidrossi-5,5’-diclorodifenilmetano	LMS = 12 mg/Kg*
48880	00131-53-3	2,2’-Diidrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
48960	—	9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri	LMS = 5 mg/kg
49485	134701-20-5	2,4-Dimetil-6(1-metilpentadecil)-fenolo	LMS = 1 mg/kg
49540	00067-68-5	Dimetilsolfossido	
49595	057583-35-4	Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile	LMS(T) = 0,18 mg/kg *(16) (espresso come stagno)
49600	26636-01-1	Bis(isoottile tioglicolato)di dimetilstagno	LMS(T) 0,18 mg/Kg (16) (espresso come stagno)*
49840	02500-88-1	Disolfuro di diottadecile	LMS = 3 mg/Kg *
50160	-	Bis[n-alchile(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50240	010039-33-5	Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50320	015571-58-1	Bis(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50360	-	Bis(etile maleato) di di –n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50400	033568-99-9	Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50480	026401-97-8	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50560	-	1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50640	003648-18-8	Dilaurato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50720	015571-60-5	Dimaleato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50800	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno esterificato	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50880	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n=2-4)	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50960	069226-44-4	Etilenglicole bis(tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)*
51040	015535-79-2	Tioglicolato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51120	-	(Tiobenzoato)(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51200	00126-58-9	Dipentaeritrite	
51570	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/Kg *(25)
51680	00102-08-9	N,N’-Difeniltiourea	LMS = 3 mg/Kg *
51700	147315-50-2	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)5[(esil)ossi]fenolo	LMS = 0.05 mg/kg
51760	025265-71-8 000110-98-5	Dipropilenglicole	
52000	27176-87-0	Acido dodecilbenzensolfonico	LMS = 30 mg/Kg *
52320	52047-59-3	2-(4-Dodecilfenil)indolo	LMS = 0,06 mg/Kg *
52640	016389-88-1	Dolomite	
52645	10436-08-5	Cis-11-Eicosenammide	
52720	000112-84-5	Erucammide	

52730	000112-86-7	Acido erucico	
52880	23676-09-7	4-Etossibenzoato di etile	LMS = 3,6 mg/Kg *
52900	000064-17-5	Etanolo	
53200	23949-66-8	2-Etossi-2’-etilossanilide	LMS = 30 mg/Kg *
53270	037205-99-5	Etilcarbossimetilcellulosa	
53280	009004-57-3	Etilcellulosa	
53360	000110-31-6	N,N-etilenbisoleammide	
53440	005518-18-3	N,N-etilenbispalmitammide	
53520	00110-30-5	N,N-etilenbisstearammide	
53600	000060-00-4	Acido etilendiamminotetraacetico	
53610	054453-03-1	Etilendiamminotetraacetato di rame	LMS(T) = 5 mg/kg(7) (espresso come rame)
53650	000107-21-1	Etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
53670	032509-66-3	Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene	LMS = 6 mg/kg*
54005	005136-44-7	Etilene-N-palmitammide-N-stearammide	
54260	009004-58-4	Etilidrossietilcellulosa	
54270		Etilidrossimetilcellulosa	
54280		Etilidrossipropilcellulosa	
54300	118337-09-0	2,2’-Etilidenbis(4,6-di-terz.-butilfenil)flurofosfonito	LMS = 6 mg/kg
54450		Grassi e oli, animali o vegetali, commestibili	
54480		Grassi e oli, idrogenati, animali o vegetali, commestibili	
54880	000050-00-0	Formaldeide	LMS(T) = 15 mg/kg (22) *
54930	025359-91-5	Copolimero formaldeide –1-naftolo [=Poli(1-idrossinaftilmetano)	LMS = 0,05 mg/kg
55040	000064-18-6	Acido formico	
55120	00110-17-8	Acido fumarico	
55190	029204-02-2	Acido gadoleico	
55200	001166-52-5	Gallato di dodecile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55280	001034-01-1	Gallato di ottile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55360	000121-79-9	Gallato di propile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55440	009000-70-8	Gelatina	
55520		Fibre di vetro	
55600		Microsfere di vetro	
55680	000110-94-1	Acido glutarico	
55910	736150-63-3	Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati	
55920	000056-81-5	Glicerina	
56020	099880-64-5	Glicerolo dibeenato	
56360		Glicerolo esterificato con acido acetico	
56486		Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{14}-C_{18}) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{16}-C_{18})	
56487		Glicerolo esterificato con acidobutirrico	

56490		Glicerolo esterificato con acido erucico	
56495		Glicerolo esterificato con acido 12 idrossistearico	
56500		Glicerolo esterificato con acido laurico	
56510		Glicerolo esterificato con acido linoleico	
56520		Glicerolo esterificato con acido miristico	
56535	-	Glicerolo esterificato con acido nonanoico	
56540		Glicerolo esterificato con acido oleico	
56550		Glicerolo esterificato con acido palmitico	
56570		Glicerolo esterificato con acido propionico	
56580		Glicerolo esterificato con acido ricinoleico	
56585		Glicerolo esterificato con acido stearico	
56610	030233-64-8	Glicerolo monobeenato	
56720	026402-23-3	Glicerolo monoesanoato	
56800	030899-62-8	Glicerolo monolaurato diacetato	
56880	026402-26-6	Glicerolo monoottanoato	
57040		Glicerolo monooleato esterificato con acido ascorbico	
57120		Glicerolo monooleato esterificato con acido citrico	
57200		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido ascorbico	
57280		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido citrico	
57600		Glicerolo monostearato esterificato con acido ascorbico	
57680		Glicerolo monostearato esterificato con acido citrico	
57800	018641-57-1	Tribeenato di glicerina	
57920	000620-67-7	Glicerolo trieptanoato	
58300		Glicina, sali	
58320	007782-42-5	Grafite	
58400	009000-30-0	Gomma di guar	
58480	009000-01-5	Gomma arabica	
58720	000111-14-8	Acido eptanoico	
58960	00057-09-0	Bromuro di esadeciltrimetilammonio	LMS = 6 mg/Kg*
59120	23128-74-7	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]	LMS = 45 mg/Kg*
59200	35074-77-2	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]	LMS = 6 mg/Kg*
59280	000100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)
59360	000142-62-1	Acido esanoico	

59760	019569-21-2	Huntite (carbonato naturale di calcio e magnesio)	
59990	007647-01-0	Acido cloridrico	
60025	—	Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri di 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-octene	In accordo con specifiche dell'allegato V. Non per articoli in contatto con alimenti grassi.
60030	012072-90-1	Idromagnesite	
60080	012304-65-3	Idrotalcite	
60160	000120-47-8	4-Idrossibenzoato di etile	
60180	004191-73-5	4-Idrossibenzoato di isopropile	
60200	000099-76-3	4-Idrossibenzoato di metile	
60240	000094-13-3	4-idrossibenzoato di propile	
60320	70321-86-7	2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo	LMS = 1,5 mg/Kg *
60400	03896-11-5	2-(2'-idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
60480	003864-99-1	2-(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo	
60560	009004-62-0	Idrossietilcellulosa	
60800	65447-77-0	Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-succinato di dimetile	LMS = 30 mg/Kg *
60880	009032-42-2	Idrossietilmetilcellulosa	
61120	009005-27-0	Amido idrossietilico	
61280	03293-97-8	2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15) *
61360	00131-57-7	2-Idrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg*
61390	037353-59-6	Idrossimetilcellulosa	
61440	02440-22-4	2-(2'-Idrossi-5-metilfenil) benzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
61600	01843-05-6	2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
61680	009004-64-2	Idrossipropilcellulosa	
61800	009049-76-7	Amido idrossipropilico	
61840	000106-14-9	Acido 12-idrossi stearico	
62020	007620-77-1	Acido 12-idrossistearico, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
62140	06303-21-5	Acido ipofosforoso	
62245	012751-22-3	Fosfuro di ferro	Solo per polimeri e copolimeri del PET
62280	009044-17-1	Isobutilene-butene copolimero	
62450	000078-78-4	Isopentano	
62640	008001-39-6	Cera giapponese	
62720	001332-58-7	Caolino	
62800		Caolino calcinato	
62960	000050-21-5	Acido lattico	
63040	000138-22-7	Lattato di butile	
63200	51877-53-3	Lattato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
63280	000143-07-7	Acido laurico	
63760	008002-43-5	Lecitina	
63840	00123-76-2	Acido levulinico	
63920	000557-59-5	Acido lignocerico	
63940	008062-15-5	Acido lignosolfonico	LMS = 0,24 mg/kg * Da utilizzare solo come disperdente per dispersioni polimeriche

64015	000060-33-3	Acido linoleico	
64150	028290-79-1	Acido linolenico	
64240	001332-37-2	Ossido di ferro	
64320	010377-51-2	Ioduro di litio	LMS(T) = 1 mg/Kg * (11) (espresso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)
64500		Lisina sali	
64640	001309-42-8	Idrossido di magnesio	
64720	001309-48-4	Ossido di magnesio	
64800	00110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30mg/kg (4)
64990	025736-61-2	Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico	In conformità con le specifiche dell'allegato V
65020	006915-15-7	Acido malico	
65040	00141-82-2	Acido malonico	
65120	07773-01-5	Cloruro di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65200	12626-88-9	Idrossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65280	10043-84-2	Ipofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6mg/Kg * (10) (espresso come manganese)
65360	11129-60-5	Ossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65440	-	Pirofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65520	000087-78-5	Mannitolo	
65920	66822-60-4	Copolimeri di cloruro di N-metacri-loilossietil-N,N-dimetil-N-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-metacrilato di etile-metacrilato di cicoesile-N-vinil-2-pirrolidone	
66200	037206-01-2	Metilcarbossimetilcellulosa	
66240	009004-67-5	Metilcellulosa	
66350	085209-93-4	Fosfato di 2,2' metilene-bis(4,6diterz-butilfenile) di litio	LMS = 5 mg/kg * LMS(T)= 0,6(8) (espresso come litio)
66360	85209-91-2	2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) sodio fosfato	LMS = 5 mg/kg*
66400	00088-24-4	2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66480	00119-47-1	2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66560	004066-02-8	2,2'-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)	LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66580	000077-62-3	2,2'-Metilenbis [4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]	LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66640	009004-59-5	Metiletilcellulosa	
66695		Metilidrossimetilcellulosa	
66700	009004-65-3	Metilidrossipropilcellulosa	

66755	002682-20-4	2-Metil-4-isotiazolin-3-one	LMS = 0,5 mg/kg. Da usare solo per polimeri in dispersione acquosa ed emulsioni in concentrazioni che non abbiano effetti antimicrobici sulla superficie del polimero o sull'alimento stesso.
66905	000872-50-4	N-metilpirrolidone	
66930	068554-70-1	Metilsilsesquiossano	Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano
67120	012001-26-2	Mica	
67155	—	Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-metil-2-benzossazolil)-stilbene	Non più dello 0,05 % p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell'allegato V
67180		Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50%p/p), di ftalato di di-n-decile (25% p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25% p/p)	LMS = 5mg/kg (1)
67200	001317-33-5	Molibdeno bisolfuro	
67360	67649-65-4	Tris(isoottile tioglicolato)di mono-n-dodecilstagno	LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno*
67515	057583-34-3	Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile	LMS(T) = 0,18 mg/kg* (16)) (espresso come stagno)
67520	54849-38-6	Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/Kg * (16) (espresso come stagno)
67600	-	Tris[alchil(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg * (18) (espresso come stagno)
67680	27107-89-7	Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg * (18) (espresso come stagno)
67760	26401-86-5	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstasgno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg * (18) (espresso come stagno)
67840		Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerolo	
67850	008002-53-7	Cera montana	
67891	000544-63-8	Acido miristico	
67896	020336-96-3	Acido miristico, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg* (8) (espresso come litio)
68040	03333-62-8	7-[2-H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina	

68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (espresso come acido neodecanoico) LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto). Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali e' previsto l'uso del simulante D.
68125	037244-96-5	Nefelina sienite	
68145	080410-33-9	2,2',2"-Nitrilo[trietiltris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'diil)fosfito]	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
68320	02082-79-3	3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	LMS = 6 mg/Kg*
68400	10094-45-8	Ottadecilerucammide	LMS = 5 mg/Kg*
68860	04720-48-5	Acido n-ottilfosfonico	LMS = 0,05 mg/kg*
68960	000301-02-0	Oleammide	
69040	000112-80-1	Acido oleico	
69160	014666-94-5	Acido oleico sale di cobalto	LMS(T) 0,05 mg/kg* (14) (espresso come cobalto)
69760	00143-28-2	Alcol oleico	
69840	016260-09-6	Oleilpalmitammide	LMS = 5 mg/Kg*
69920	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg (29)
70000	070331-94-1	2,2'-ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terzbutil-4-idrossifenil)propionato]	
70240	012198-93-5	Ozocerite	
70400	000057-10-3	Acido palmitico	
70480	000111-06-8	Acido palmitico, butil estere	
71020	000373-49-9	Acido palmitoleico	
71440	009000-69-5	Pectina	
71600	000115-77-5	Pentaeritrite	
71635	025151-96-6	Dioleato di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/Kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto il simulante D.
71670	178671-58-4	Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato)di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/Kg
71680	006683-19-8	Pentaeritrolo terakis[3-(3,5-di-terz.butil-4-idrossifenil)-propionato]	
71720	000109-66-0	Pentano	
71935	007601-89-0	Sale di sodio monoidrato dell'acido perclorico	LMS = 0,05 mg/kg (31) *
71960	003825-26-1	Acido perfluoroottanoico, sale di ammonio	Da utilizzare solo negli oggetti per uso ripetuto, sinterizzati ad alte temperature.
72081/10	-	Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio	In conformità alle specifiche dell'allegato V*
72160	00948-65-2	2-Fenilindolo	LMS = 15 mg/Kg*
72640	007664-38-2	Acido fosforico	
72800	01241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile	LMS = 2,4 mg/kg*
73040	13763-32-1	Fosfato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*

73120	10124-54-6	Fosfato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
73160	-	Fosfati di mono- e dialchile (C_{16} e C_{18})	LMS = 0,05 mg/kg
73720	000115-96-8	Fosfato di tricloroetile	LMS = NR (LR=0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
74240	03570-04-4	Tris (2,4-di-terz-butilfenile)fosfito	
74400	-	Fosfito di tris(nonil -e/o dinonilfenile)	LMS = 30 mg/Kg* Per materie plastiche esenti da plastificanti in quantità non superiore allo 0,3%, per copolimero butadiene-stirene alla dose massima dell' 1,5 % sulla materia plastica e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
74480	000088-99-3	Acido o-ftalico	
74560	000085-68-7	Benzil butil ftalato	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto; b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R 7 aprile 1999, n. 128; c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS = 30 mg/kg ** di simulante alimentare. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'articolo 1, comma 4 de D.M. 17.12.1999, n. 538
74640	000117-81-7	Bis(2-etilesile) ftalato	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi; b) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS = 1,5 mg/kg ** di simulante alimentare. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'articolo 1, comma 4 de D.M. 17.12.1999, n. 538

74880	000084-74-2	Dibutil ftalato	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi; b) coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05 % nel prodotto finito. LMS = 0,3 mg/kg ** di simulante alimentare.
75100	068515-48-0 028553-12-0	Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C_8-C_{10}, con oltre il 60 % di C_9	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto; b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R 7 aprile 1999, n. 128 c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS(T) = 9 mg/kg** di simulante alimentare ([42]).
75105	068515-49-1 026761-40-0	Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C_9-C_{11}, con oltre il 90 % di C_{10}	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto; b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R 7 aprile 1999, n. 128; c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS(T) = 9 mg/kg ** di simulante alimentare (42).
76320	000085-44-9	Anidride ftalica	
76415	019455-79-9	Acido pimelico, sale di calcio	
76463	—	Acido poliacrilico, sali	LMS(T) = 6 mg/kg (36) (per acido acrilico)
76721	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsilossano (PM > 6800)	In accordo con le specifiche dell’allegato V
76723	167883-16-1	Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4′ -diisocianato di dicicloesilmetano	In accordo con le specifiche dell'allegato V

76725	661476-41-1	Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano	In accordo con le specifiche dell'allegato V
76730	-	Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato	LMS = 6 mg/kg
76815	—	Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C_{12}-C_{22}, pari, lineari.	Conformemente alle specifiche dell'allegato V
76845	031831-53-5	Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone	Nel rispetto della restrizione prevista per le sostanze di cui ai nn.rif.14260 e 13720. Conformemente alle specifiche dell'allegato V
76866	-	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C_{12}-C_{18} o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
76960	025322-68-3	Polietilenglicole	
77370	070142-34-6	30-dipolidrossistearato di polietileneglicole	
77440	-	Diricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg *
77520	61791-12-6	Estere di polietilenglicole con olio di ricino	LMS = 42 mg/Kg *
77600	061788-85-0	Olio di ricino idrogenato esterificati con polietilenglicole	
77702		Acidi monocarbossilici alifatici e loro solfati di sodio e di ammonio esterificati con polietilenglicole	
77732	—	Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile) acrilato	LMS = 0,05 mg/kg. Da usare solo per PET.
77733	—	Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile) acrilato	LMS = 0,05 mg/kg. Da usare solo per PET.
77897	—	Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato, C_8-C_{20}), solfato, sali	LMS = 5 mg/kg
77895	068439-49-6	Etere monoalchilico (C_{16}-C_{18}) di polietilenglicole (OE=2-6)	LMS = 0,05 mg/kg In accordo con le specifiche dell'allegato V
78320	09004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg *
79040	009005-65-5	Polietilenglicole sorbitano monolaurato	
79120	009005-65-6	Polietilenglicole sorbitano monooleato	
79200	009005-66-7	Polietilenglicole sorbitano monopalmitato	
79280	009005-67-8	Polietilenglicole sorbitano monostearato	

79360	009005-70-3	Polietilenglicole sorbitano trioleato	
79440	009005-71-4	Polietilenglicole sorbitano tristearato	
79600	009046-01-9	Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole	LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell'allegato V
79920	009003-11-6 106392-12-5	Poli(etilene propilene) glicole	
80000	009002-88-4	Cera di polietilene	
80240	029894-35-7	Poliglicerol ricinoleato	
80640		Poliossialchil (C_2-C_4) dimetilpolisilossano	
80720	008017-16-1	Acidi polifosforici	
80800	025322-69-4	Polipropilenglicole	
81060	009003-07-0	Cera di polipropilene	
81200	71878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 3 mg/Kg *
81220	192268-64-7	Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamminol]-1,3,5,-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N''''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-trizain-2,4-diammina]	LMS = 5 mg/kg
81500	9003-39-8	Polivinilpirrolidone	Conformemente alle specifiche dell'allegato V.
81515	087189-25-1	Poli(glicerolato di zinco)	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)
81520	07758-02-3	Potassio bromuro	
81600	01310-58-3	Potassio idrossido	
81680	07681-11-0	Ioduro di potassio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)
81760		Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS= 48 mg/kg (espresso come ferro)
81840	000057-55-6	1,2-propandiolo	
81882	000067-63-0	2-propanolo	
82000	000079-09-4	Acido propionico	
82020	19019-51-3	Propionato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg *(14) (espresso come cobalto)
82080	009005-37-2	1,2 -propilenglicole alginato	
82240	22788-19-8	1,2 –propilenglicole dilaurato	
82400	00105-62-4	1,2 –propilenglicole dioleato	

82560	033587-20-1	1,2 –propilenglicole dipalmitato	
82720	006182-11-2	1,2 –propilenglicole distearato	
82800	27194-74-7	1,2 –propilenglicole monolaurato	
82960	01330-80-9	1,2 –propilenglicole monoleato	
83120	029013-28-3	1,2 –propilenglicole monopalmitato	
83300	001323-39-3	1,2 –propilenglicole monostearato	
83320		Propilidrossietilcellulosa	
83325		Propilidrossimetilcellulosa	
83330		Propilidrossipropilcellulosa	
83440	02466-09-3	Acido pirofosforico	
83455	13445-56-2	Acido pirofosforoso	
83460	012269-78-2	Pirofillite	
83470	014808-60-7	Quarzo	
83595	119345-01-6	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile	LMS = 18 mg/Kg * In accordo con le specifiche dell'Allegato V
83599	68442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetil-stagno, solfuro di sodio e tricloro-metilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
83610	073138-82-6	Acidi resinici e acidi rosinici	
83700	00141-22-0	Acido ricinoleico	LMS = 42 mg/Kg *
83840	008050-09-7	Colofonia	
84000	008050-31-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con glicerina	
84080	008050-26-8	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con pentaeritrite	
84210	065997-06-0	Colofonia idrogenata	
84240	065997-13-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici idrogenati, con glicerina	
84320	008050-15-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati, con metanolo	
84400	0643365-17-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati con pentaeritrite	
84560	009006-04-6	Gomma naturale	
84640	000069-72-7	Acido salicilico	
84800	00087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile	LMS = 12 mg/Kg *
84880	00119-36-8	Salicilato di metile	LMS = 30 mg/Kg *
85360	000109-43-3	Dibutile sebacato	
85601		Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)	
85610		Silicati naturali sililati (ad esclusione dell' amianto)	
85680	01343-89-2	Acido silicico	
85760	12068-40-5	Silicato di litio alluminio (2:1:1)	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)
85840	053320-86-8	Silicato di litio magnesio sodio	LMS(T)= 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
85920	12627-14-4	Silicato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)

85950	037296-97-2	Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell'acido silicico	LMS = 0,15 mg/kg * (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti
86000		Acido silicico, sililato	
86160	00409-21-2	Silicio carburo	
86240	007631-86-9	Biossido di silicio	
86285		Biossido di silicio sililato	
86480	007631-90-5	Sodio bisolfito	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
86560	07647-15-6	Sodio bromuro	
86720	01310-73-2	Sodio idrossido	
86800	07681-82-5	Ioduro di sodio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)
86880		Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio	LMS = 9 mg/Kg *
86920	007632-00-0	Nitrito di sodio	LMS = 0,6 mg/kg *
86960	007757-83-7	Solfito di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
87040	01330-43-4	Sodio tetraborato	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) (espresso come boro) fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27, concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
87120	007772-98-7	Tiosolfato di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
87200	000110-44-1	Acido sorbico	
87280	029116-98-1	Sorbitan dioleato	
87520	062568-11-0	Sorbitan monobeenato	
87600	001338-39-2	Sorbitan monolaurato	
87680	001338-43-8	Sorbitan monooleato	
87760	026266-57-9	Sorbitan monopalmitato	
87840	001338-41-6	Sorbitan monostearato	
87920	061752-68-9	Sorbitan tetrastearato	
88080	026266-58-0	Sorbitan trioleato	
88160	054140-20-4	Sorbitan tripalmitato	
88240	026658-19-5	Sorbitan tristearato	
88320	000050-70-4	Sorbitolo	
88600	026836-47-5	Sorbitol monostearato	
88640	008013-07-08	Olio di soia epossidato	LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare i vasetti di vetro contenenti gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D.P.R. 7 aprile 1999, n.128 il LMS è pari a 30 mg/kg. Conformemente alle specifiche dell'allegato V
88800	009005-25-8	Amido commestibile	

88880	068412-29-3	Amido idrolizzato	
88960	000124-26-5	Stearammide	
89040	000057-11-4	Acido stearico	
89120	000123-95-5	Acido stearico, butil estere	
89170	13586-84-0	Stearato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto)*
89200	007617-31-4	Acido stearico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)
89440		Esteri dell'acido stearico con etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
90720	058466-52-9	Stearoilbenzoilmetano	
90800	05793-94-2	Stearoil-2-lactilato di calcio	
90960	000110-15-6	Acido succinico	
91200	000126-13-6	Aceto isobutirrato di saccarosio	
91360	000126-14-7	Ottoacetato di saccarosio	
91840	007704-34-9	Zolfo	
91920	007664-93-9	Acido solforico	
92000	07727-43-7	Solfato di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg *(12) (espresso come bario)
92030	010124-44-4	Acido solforico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg ([7]) (espresso come rame)
92080	014807-96-6	Talco	
92150	01401-55-4	Acidi tannici	In accordo con le specifiche JECFA
92160	000087-69-4	Acido tartarico	
92195		Taurina, Sali	
92205	057569-40-1	Acido tereftalico, diesterificato con 2,2' metilenbis(4-metil-6-tert-butilfenolo)	
92320	-	Etere di tetradecil-poliossietilene(3-8)dell'acido glicolico	LMS = 15 mg/Kg*
92350	000112-60-7	Tetraetilenglicole	
92560	38613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene	LMS = 18 mg/Kg*
92640	000102-60-3	N,N,N'N'-tetrakis (2-idrossipropil)-etilendiammina	
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one	LMS = 5 mg/kg
92800	00096-69-5	4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)	LMS = 0,48 mg/Kg*
92880	41484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)□ropinato]di tiodietanolo	LMS = 2,4 mg/Kg*
92930	120218-34-0	Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)	LMS = 6 mg/kg
93120	00123-28-4	Tiodipropionato di didodecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93280	00693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93440	013463-67-7	Biossido di titanio	
93520	000059-02-9 010191-41-0	Alfa tocoferolo	
93680	009000-65-1	Gomma adragante	

93720	00108-78-1	2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
93760	000077-90-7	Tri-n-butil acetil citrato	
93970	-	Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)	LMS =0,05 mg/kg*
94320	000112-27-6	Trietilenglicole	
94400	036443-68-2	Trietilenglicol-bis-3-(3-terz.butil-4-idrossi-5-metilfenil)-propionato	LMS = 9 mg/kg *
94560	00122-20-3	Triisopropanolammina	LMS = 5 mg/Kg *
94960	000077-99-6	1,1,1-trimetilolpropano	LMS = 6 mg/kg
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato- metil metacrilato di trimetilolpropano	
95020	6846-50-0	2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo diisobutirrato	LMS = 5 mg/kg. Da utilizzare unicamente per i guanti monouso.
95200	001709-70-2	1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-diterz.butil-4-idrossibenzil)benzene	
95265	227099-60-7	1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene	LMS = 0,05 mg/kg*
95270	161717-32-4	Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo	LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)
95280	40601-76-1	1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 6 mg/Kg*
95360	27676-62-6	1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 5 mg/Kg*
95420	745070-61-5	1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)-benzene	LMS = 0,05 mg/kg
95600	01843-03-4	1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano	LMS = 5 mg/Kg*
95725	110638-71-6	Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio	LMS(T)= 0,6 mg/kg(8) (espresso come litio)
95855	007732-18-5	Acqua	In accordo con le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
95858	—	Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime	LMS = 0,05 mg/kg e conformemente alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto con alimenti grassi.
95859		Cere, raffinate, derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici	
95883		Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera	In accordo con le specifiche dell'allegato V
95905	013983-17-0	Wollastonite	
95920		Polveri e fibre di legno non trattati	
95935	11138-66-2	Gomma xantorrea	
96190	020427-58-1	Idrossido di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)
96240	001314-13-2	Ossido di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)

96320	001314-98-3	Solfuro di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)
		Acetil-tri-2-etilesil-citrato	LMS = 3 mg/kg
		Acetil-trietil-citrato	
		Acido ftalico	
		Acido solforicinico	
		Ammidi dell'acido oleico, palmitico, stearico, linoleico	Nel caso di guarnizioni in quantità complessiva non superiore al 2%, in altri casi in quantità complessiva non superiore a 0,1 % sulla materia plastica.
		Anidride cromica	Come ancorante per politetrafluoroetilene su utensili da cucina in alluminio o in vetro e purchè il Cromo migrabile non superi il limite di 0,05 ppm
		Bis-2-terz.butil-6-(3-terz.butil-5-metil2-idrossibenzilfenil)tereftalato	Per polietilene, per polipropilene e polistirene in quantità non superiore rispettivamente a 0,015%, 0,10 % e 0,05% sulla materia plastica
		Bis-stearo-etilendiammina	Per guarnizioni in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica; per PVC e per polietilene in quantità non superiore a 0,5 %, in altri casi non superiore a 0,2% sulla materia plastica.
		Butil ftalil butil glicolato	
		Butil stearato	
		Butil tartrato	
		Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000-14.000	Per PVC rigido
		Cetilpiridinio cloruro	Per polipropilene ed in quantità non superiore a 0,4% sulla materia plastica
		Cresoli butilati, stirenati, butilstirenati con peso molecolare medio 312	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Di-2-etilesile sebacato	
		Di-isobutile-adipato	LMS = 3 mg/kg
		Di isoottile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutto gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di-n-esile-azelato	Non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
		Di-stearil-tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil-monoetil fosfonato di calcio	Per polietilene in quantità non superiore allo 0,2% e per polipropilene in quantità non superiore allo 0,25%
		Dicetil tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica.

		Dicetil/distearil-ftalato	Per PVC rigido e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D LMS = 1,5 mg/kg. In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dicicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		1,4-Diidro-2,6-dimetil-3,5.dicarbododecilossi-piridina	Per PVC e suoi copolimeri in quantità non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ed esclusivamente per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e B
		Dimetilcicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dimetossietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538

		Distearil-(4-idrossi-3-metil-5-terz.butil)-benzil-malonato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		Distearil-pentaeritritolo-difosfito	Per polietilene, polipropilene e polistirene in quantità non superiore a 0,25% sulla materia plastica. Per PVC rigido in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica
		Estere dell'acido beta-ammino crotonico con 2,2'-idrossi-dietilensolfuro	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esenti da plastificanti, ed in quantità non superiore al 2% in totale sulla materia plastica.
		Estere dell'acido montanico con etandiolo e 1,3 butandiolo	Purchè l'oggetto finito non ceda glicole etilenico
		Estere di glicole dietilenico con acido stearico	Per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione
		Estere dimetilico dell'acido succinico policondensato con 2-(4-idrossi-2,2,6,6-tetrametil 1 piperidil)-etanolo	Per polietilene e polipropilene,in quantità massima non superiore, rispettivamente 0,3 % ed a 0,5%
		Estere glicolico dell'acido 3,3-bis-(4-idrossi-3'-terz.butilfenil)butirrico	Per polietilene: in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione; in quantità non superiore allo 0,2 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,5 % sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B e C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione, e per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,3 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D in qualsiasi condizione di temperatura. Per polistirene. In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica. Inoltre la sostanza non deve essere ceduta in quantità superiore ad 1 mg/kg
		Esteri dell'acido beta ammino-crotonico con 1,4-butilenglicole e con alcoli della serie grassa da C_{16} a C_{18}	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti d plastificanti in quantità non superiore al 3 %.

		Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico	
		Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico	
		Esteri della glicerina con acido montanico	
		Esteri di acidi alifatici saturi C_6-C_{22} con alcoli alifatici saturi monoidrossilici C_2-C_{20}, incluso alcool oleico	In quantità non superiore a 1,5 % sulla materia plastica
		Esteri di acidi grassi con poliglicerolo	Per film estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali è prevista la prova con simulanti A e B) e di poliolefine destinati al contatto con alimenti (con esclusione degli alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante C)
		Esteri di sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico, 12-idrossistearico	
		Etil-ftalil-etilglicolato	
		2-etilesile difenilfosfato	
		Farina di guar	
		Fenile salicilato	
		Glicol propilenico	
		Glicoli polipropilenici	
		2-idrossi-4-n-ortossibenzofenone	Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica e con esclusione dall'impiego per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D o contenenti oltre il 20% di alcool etilico
		Iso-ottile-epossi-stearato	
		1,1,3-(2-metil-4-idrossi-5-terz.butilfenil)butano	In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica
		4,4'-Metilen-bis-(2,6-diterz.butilfenolo)	In quantità non superiore alla 0,5 % sulla materia plastica
		2,2'-Metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile)fosfato sodico	Limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 mg/kg
		Metilidrossietilcellulosa	
		Miscela di dimetilstagno-S,S'-bis(isoottilmecarptoacetato) e mono metilstagno – S,S',S"-tris (isoottilmecarptoacetato)	Da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
		Mono laurato di trietanolammina	Come antistatico per poliolefine in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica

		Monometilammina e dimetilcarbonato	Per polimetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze
		Montanato di calcio	
		Oli siliconici	
		Oli vegetali di cotone	
		Oli vegetali di lino	
		Oli di lino epossidato secondo buona tecnica industriale	Per PVC e PVDC,(il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10 %)
		Olio di ricino e suoi prodotti di disidratazione, idrogenazione e/o condensazione con acidi adipico, sebacico e ftalico	
		Orto-difenilglicidiletere	Per film di copolimeri cloruro di vinile – cloruro di vinilidene, in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica
		2-n-ottiltio-4,6-di-(4'-idrossi-3'5'-di-terz.butil)-fenossi-1,3,5-triazina	
		Palmitoil-benzoil-metano	Per PVC rigido e suoi copolimeri in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Paraffina	Conforme ai requisiti di purezza indicati in Allegato III, Sezione 4, Punto 1 del DM 21/3/73.
		Paraffina clorurata	
		Polietilene adipato	
		Polietilenglicol monostearato	Purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico
		Polietilenimmina	Per polipropilene come agente ancorante; in quantità non superiore a 0,05 $\mu g/dm^2$ purchè il prodotto finito non ceda etilenimmina
		Polimeri derivati dalla esterificazione dell'acido azelaico con alcoli n-esilico e 2 etilesilico	

		Polimeri derivanti dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o poli carbossilici sottoelencati con uno o più alcooli polibasici pure sottoelencati: acidi: acetico acrilico adipico beenico caprilico crotonico ftalico e isomeri fumarico grassi di cocco grassi di tallolio itaconico maleico miristico palmitico sebacico stearico alcoli: beenico bisfenolo 1,3-butilglicol isodecilalcool n-decilalcool glicerina glicoli mono,di-e polietilenico (purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico). glicoli mono, di-e polipropilenico glicol trietilenico n-ottil alcool pentaeritrite sorbitolo	Purchè il prodotto non ceda monomeri o composti a basso peso molecolare
		Polipropilene adipato	
		Polivinile etiletere	Viscosità 0,5-0,8 cP all'1 % in benzene a 20 °C
		Potassio caprinato	
		Potassio capronato	
		Prodotti di condensazione del poliossietilene-3-con alcoli grassi da C_{10} a C_{18}	Per film poliolefinici in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica
		Prodotti di condensazione del sorbitolo e/o ossido di etilene	Purchè l'oggetto finito non ceda glicol etilenico
		Prodotto di condensazione dell'alcool n-dodecilico con ossido di etilene	Come agente antistatico per resine poliolefiniche in quanità non superiore a 0,1 % sulla materia plastica
		Propilen glicole alginato	
		Sale potassico dell'acido maleico semiesterificato con l'alcool cetilico	

		Sodio alchil (C_{10}-C_{18}) solfonato	Come agente antistatico nel PVC e nel polistirolo in quantità non superiore rispettivamente a 1,5 % e 2,5 % sulla materia plastica. Come agente emulsionante nel PVC e suoi copolimeri e nel polistirolo in quantità superiore, rispettivamente al 2 e 5 % sulla materia plastica
		Sodio diottile solfosuccinato	Per polietilene in quantità non superiore all'1 % ed esclusivamente in contatto con alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e D e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione.
		Sodio dodecilbenzensolfonato	Nel caso di guarnizioni e mastici in quantità non superiore a 2 % sulla materia plastica. In altri casi con le condizioni previste dall'articolo 10 del D.M. 21 marzo 1973, così come sostituito dall'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1993, n°220
		Sodio solforicinato	
		Sorbitano sesquioleato	
		Stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio	
		Stearil-(3,5-dimetil-4-idrossi-benzil)tioglicolato	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Terpolimeri di etilene, acetato di vinile ed ossido di carbonio	Per PVC
		Tio-di-etilen-bis-(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridin-3-carbossilato)	Per PVC per contatto a temperatura ambiente. LMS= 5 mg/kg
		Triacetina	
		Tributil-citrato	
		1,1,3-tris-(2-metil-4-di-tridecilfosfito-5-terz.butil-fenil)-butano addizionato di difenilfosfito	Per polietilene e polipropilene in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Urea	
		Vetro fibre	
		Zinco carbonato	
		Zinco resinato	

*Nel caso in cui la verifica di conformità viene effettuata con il simulante D o nei mezzi di prova sostitutivi di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e successive modificazioni i LMS si applicano a partire dal 1° maggio 2008.

**Tuttavia la verifica del LMS può essere effettuata nel prodotto alimentare qualora questo non sia già stato a contatto con il materiale o l'oggetto, purchè su di esso vengano preventivamente eseguite le prove relative allo ftalato ed il livello non sia statisticamente significativo, né superiore o pari al limite di quantificazione.

ALLEGATO II
(articolo 2, comma 1, lett. c)

Elenco delle sostanze lipofile cui si applica l'FRF

N. rif.	N. CAS	Denominazione
31520	061167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile
31920	000103-23-1	Adipato di bis(2-etilesile)
34130	—	Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C_{12}-C_{20}) dimetilammine
38240	000119-61-9	Benzofenone
38515	001533-45-5	4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene
38560	007128-64-5	2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene
38700	063397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno
38800	032687-78-8	N,N′ -bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazine
38810	080693-00-1	Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite
38820	026741-53-7	Bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol di fosfito
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito
39060	035958-30-6	1,1-bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano
39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene
39925	129228-21-3	3,3-bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano
40000	000991-84-4	2,4-bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina
40020	110553-27-0	2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo
40800	013003-12-8	4,4'-butiliden-bis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)
42000	063438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, diciclopentadiene e isobutilene
45705	166412-78-8	Acido 1,2-cicloesildicarbossilico, diisononil estere
46720	004130-42-1	2,6-di-terz-butil-4-etilfenolo
47540	027458-90-8	Disolfuro di di-terz-dodecile
47600	084030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno
48800	000097-23-4	2,2′ -diidrossi-5,5′ -diclorodifenilmetano
48880	000131-53-3	2,2′ -diidrossi-4-metossibenzofenone
49485	134701-20-5	2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo
49840	002500-88-1	Disolfuro di diottadecile
51680	000102-08-9	N,N′ -difeniltiourea
52320	052047-59-3	2-(4-dodecilfenil)indolo
53200	023949-66-8	2-etossi-2′ -etilossanilide
53670	032509-66-3	Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene
54300	118337-09-0	2,2′ -etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito
59120	023128-74-7	1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]
59200	035074-77-2	1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]
60320	070321-86-7	2-[2-idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo
60400	003896-11-5	2-(2′ -idrossi-3′ -terz-butil-5′ -metilfenil)-5-clorobenzotriazolo
61280	003293-97-8	2-idrossi-4-n-esilossibenzofenone
61360	000131-57-7	2-idrossi-4-metossibenzofenone
61600	001843-05-6	2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone
66360	085209-91-2	2′ ,2′ -metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato
66400	000088-24-4	2,2′ -metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)
66480	000119-47-1	2,2′ -metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)
66560	004066-02-8	2,2′ -metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

66580	000077-62-3	2,2′ -metilenbis[4-metil-6-(1-metil-cicloesil)fenolo]
68145	080410-33-9	2,2′ 2″ -nitrilo [trietil tris(3,3′ ,5,5′ -tetra-terz-butil-1,1′ -bifenil-2,2′ -diil)fosfito]
68320	002082-79-3	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile
68400	010094-45-8	Ottadecilerucammide
69840	016260-09-6	Oleilpalmitammide
71670	178671-58-4	Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite
72081/10	—	Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio
72160	000948-65-2	2-fenilindolo
72800	001241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile
73160	—	Fosfati di mono- e di-n-alchile (C_{16} e C_{18})
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile
74400	—	Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)
76866	—	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C_{12}-C_{18} o n-ottanolo e/o n-decanolo
77440	—	Diricinoleato di polietilenglicole
78320	009004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole
81200	071878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]
83599	068442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno
83700	000141-22-0	Acido ricinoleico
84800	000087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile
92320	—	Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico
92560	038613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4′ -bifenililene
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa- 3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one
92800	000096-69-5	4,4′ -tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)
92880	041484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo
93120	000123-28-4	Tiodipropionato di didodecile
93280	000693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile
95270	161717-32-4	Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo
95280	040601-76-1	1,3,5-tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
95360	027676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
95600	001843-03-4	1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano

ALLEGATO III
(articolo 3, comma 1, lett. a)

Parte A**: Specifiche generali**

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie in quantità rilevabile (LR = 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare). Questa restrizione non si applica, tuttavia, alla migrazione delle amine aromatiche primarie che figurano nell'elenco dei monomeri ed altre sostanze di partenza e degli additivi di cui all'allegato I del presente regolamento.

PARTE B: Altre specifiche

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
11530	ACRILATO DI 2-IDROSSIPROPILE Può contenere fino al 25% (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N.CAS 002918-23-2)
16690	DIVINILBENZENE Può contenere fino al 45% (m/m) di etilvinilbenzene
18888	COPOLIMERO FRA ACIDO 3-IDROSSIBUTANOICO E ACIDO 3-IDROSSI-PENTANOICO <u>Definizione</u>: Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di *Alcaligenes eutrophus* utilizzando miscela di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di *Alcaligenes eutrophus* del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle come liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata della altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli ottenuti per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, agenti di carica, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali. Denominazione chimica: Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) Numero CAS: 080181-31-3 Formula strutturale: $(-O-CH(CH_3)-CH_2-C(=O)-)_m - (O-CH(CH_2CH_3)-CH_2-C(=O)-)_n$ dove $n/(m+n) > 0$ e $< 0,25$ Peso molecolare medio: Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gel permeazione)

	Saggio: Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico. <u>Descrizione</u>: Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento. <u>Caratteristiche</u> Prove di identificazione: Solubilità: Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua. Restrizioni: QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm^2 Purezza: Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere: -Azoto: Non oltre 2 500 mg/kg di materia plastica -Zinco: Non oltre 100 mg/kg di materia plastica -Rame: Non oltre 5 mg/kg di materia plastica -Piombo: Non oltre 5 mg/kg di materia plastica -Arsenico: Non oltre 1 mg/kg di materia plastica -Cromo: Non oltre 1 mg/kg di materia plastica
23547	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima $100x10^{-6}$ m^2/s (=100 centistoke) a 25°C
24903	Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato In conformità con i criteri di purezza dello sciroppo di maltitolo E 965 (ii) di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n.209 e successive modifiche
25385	TRIALLILAMMINA 40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.
38320	4-(2-BENZOSSAZOLIL)-4'-(5-METIL-2-BENZOSSAZOLIL)STILBENE Non oltre 0,05 %p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)
42080	Nero di carbone *Specifiche*: — sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209 — assorbimento UV dell'estratto cicloesanico a 386 nm: <0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto — tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nero di carbone — livello massimo di impiego del nero di carbone nel polimero: 2,5 % p/p
43480	Carbone attivo Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui al decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1996, n.684 modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2005 (G.U.R.I. n.229 del 1° ottobre 2005), ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p)
43680	CLORODIFLUOROMETANO Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza
47210	Polimero dell'acido dibutiltiostannoico Unità molecolare = $(C_8 H_{18} S_3 Sn_2)n$ (n =1,5-2)
60025	Specifiche: — Viscosità minima (a 100 °C) = 3,8 cSt — Peso molecolare medio > 450

64990	Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05 % (p/p)
67155	Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene Miscela ottenuta dal processo di produzione nella proporzione di (58-62 %):(23-27 %): (13-17 %)
72081/10	Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio *Specifiche*: le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220 °C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione. *Proprietà*: viscosità: > 3 Pa s a 120 °C; temperatura di rammollimento: > 95 °C determinata secondo metodo ASTM E 28-67; numero di bromo: < 40 (ASTM D1159); colore di una soluzione al 50 % di toluene < 11 nella scala Gardner; monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm.
76721	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima $100x10^{-6}$ m^2/s (=100 centistoke) a 25^oC
76723	Specifiche: La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve superare 1,5 % p/p
76725	Specifiche: La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve superare 1 % p/p
76815	Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C_{12}-C_{22}, pari, lineari Frazione PM < 1 000 inferiore al 5 % (p/p)
76845	Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo Frazione PM < 1 000 inferiore al 0,05 % (p/p)
77895	ETERE MONOALCHILICO (C_{16} - C_{18}) DI POLIETILENGLICOLE (OE = 2-6) La composizione di questa miscela è la seguente: - etere monoalchilico (C_{16} - C_{18}) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28 %) - alcoli grassi (C_{16} - C_{18}) (circa 48 %) - etere monoalchilico (C_{16} - C_{18}) di polietilenglicole (circa 24 %)
79600	Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietileneglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10 %
81500	Polivinilpirrolidone La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1997, n.356
83595	PRODOTTO DI REAZIONE DEL FOSFONITO DI DI-TERZ-BUTILE CON DIFENILE, OTTENUTO DA CONDENSAZIONE DI 2,4-DI-TERZ-BUTILFENOLO CON IL PRODOTTO DI REAZIONE DI FRIEDEL CRAFT DI TRICLORURO DI FOSFORO CON DIFENILE Composizione: - 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 38613-77-3) [36-46 %p/p[10]]

[10] Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

	- 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-00-4) (17-23 %p/p[10]) - 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-01-5) (1-5 %p/p[10]) - 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N.CAS 91362-37-7) (11-19 %p/p[10]) - Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 %p/p[10]) - 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (<5 %p/p) Altre specifiche - Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 %e massimo 5,9 % - Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo - Intervallo di fusione: 85-110 °C
88640	OLIO DI SOIA, EPOSSIDATO Ossirano <8 %, numero di iodio <6
95858	Specifiche: — Peso molecolare medio non inferiore a 350 — Viscosità minima (a 100 °C) = 2,5 cSt — Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40 % (p/p)
95859	CERE RAFFINATE DERIVATE DA MATERIE PRIME DI ORIGINE PETROLIFERA O DA IDROCARBURI SINTETICI Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a 11×10^{-6} m^2/s (=11 centistoke) a $100^{o}C$ -Peso molecolare medio non inferiore a 500
95883	OLI MINERALI BIANCHI, PARAFFINICI, DERIVATI DA IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a $8{,}5 \times 10^{-6}$ m^2/s (=8,5 centistoke) a $100^{o}C$ -Peso molecolare medio non inferiore a 480

ALLEGATO IV
(articolo 3, comma 1, lett. b)

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE"

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

(4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata.

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata;

(9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

(11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata..

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.

(14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

(15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.

(16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.

(17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

(18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata..

(19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

(20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata..

(21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

(22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 17260, 18670, 54880 e 59280 non deve superare la restrizione indicata.

(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.

(27) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93 non deve superare la restrizione indicata.

(28) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13480 e 39680 non deve superare la restrizione indicata.

(29) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 22775 e 69920 non deve superare la restrizione indicata.

(30) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 86480, 86960 e 87120 non deve superare la restrizione indicata.

(31) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D

(32) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile)

(33) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14800 e 45600 non deve superare la restrizione indicata.

(34) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 55200, 55280 e 55360 non deve superare la restrizione indicata.

(35) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata.

(36) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463 non deve superare la restrizione indicata.

(37) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata.

(38) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

(39) Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

(40) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.

(41) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 47600 e 67360, non deve superare la restrizione indicata.

(42) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 75100 e 75105, non deve superare la restrizione indicata.

(43) LMS (T) in questo specifico caso significa che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate con nn. rif. 19150 e 19180, non deve superare la restrizione indicata.

09A07154

DECRETO 25 maggio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Etofox.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali le funzioni del Ministero della Salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 10 novembre 2008 dall'impresa Sepran S.a.s., e successiva integrazione del 20 gennaio 2009, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ETOFOX uguale al prodotto di riferimento denominato ITAIPÙ registrato con decreto direttoriale al n. 12481 in data 4 giugno 2007 dell'impresa Rocca Frutta S.r.l. Gaibana (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ITAIPÙ dell'impresa Rocca Frutta S.r.l; sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Etofenprox nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 4 giugno 2012 l'impresa Sepran S.a.s. con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Brenta n. 20 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato ETOFOX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Etofenprox nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa IMC Limited, Naxxar (Malta) e prodotto presso gli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano), Diachem S.p.A. in U.P. Sifa Caravaggio (Bergamo), I.R.C.A. S.r.l in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. in Oristano, Terranalisi S.r.l. in Cento (Ferrara), Torre S.r.l. Torrenieri (Siena).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14518.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglietto illustrativo

ETOFOX

Insetticida polivalente
Liquido Emulsionabile

ETOFOX



Composizione:
Etofenprox puro g. 30 (=280 g/l)
Coformulanti q. b. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

SEPRAN s.a.s.
via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI)
tel. 0444 / 976562

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute

Officine di produzione:
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
Diachem SpA – U.P. SIFA Caravaggio (BG)
IMC Limited, Naxxar (Malta)
I.R.C.A. Srl – Fornovo S. Giovanni (BG)
Nuova Agrichimica Sarda srl, Oristano
Terranalisi Srl – Cento (FE)
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Contenuto netto : ml 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250.

Partita n.:..........

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE:
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita, sia per hl di acqua che per ha; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale.

Volumi di acqua:
per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenere il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 700-1500 l/ha su ortaggi, patate, mais e barbabietole da zucchero, 1500 l/ha su fruttiferi.

AGRUMI (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo) contro Cicaline e Mosca della frutta: 50 ml/hl

MELO - PERO contro Afidi (pre-florale), Carpocapsa e Cydia molesta: 30-50 ml/hl; Tortricidi (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl

PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa, e Miridi: 50 ml/hl

CILIEGIO, MIRABOLANO contro Afidi e Mosca delle ciliegie: 50 ml/hl

ALBICOCCO contro Anarsia lineatella e Mosca della frutta: 50 ml/hl

SUSINO contro Cydia funebrana, Afidi, Anarsia lineatella, Ricamatrici e Cicaline: 50 ml/hl

NOCCIOLO, CASTAGNO contro Cimici e Balanino: 50 ml/hl

ACTINIDIA contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl

CACHI contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl

FICHI, MELOGRANO contro Metcalfa: 50 ml/hl

VITE contro Tignole, Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl; Tripidi: 100 ml/hl

FRAGOLA contro Afidi e Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl

MORE, ROVO, LAMPONE, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA contro Afidi, Tignole, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl

POMODORO contro Afidi ed Aleurodidi: 50 ml/hl

PEPERONE contro Afidi, Aleurodidi e Piralide: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl

MELANZANA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl

LATTUGHE e simili (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl

SPINACI e simili (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl

ERBE FRESCHE (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl

CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles) contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl

CIPOLLA, AGLIO contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl

MELONE, COCOMERO, ZUCCA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Aphis gossypii: 60 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl

FAGIOLINO, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl

PATATA contro Afidi; Dorifora e Miridi: 30-50 ml/hl

MAIS contro Nottue e Piralide: 50 ml/hl

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altica e Mamestra: 40-50 ml/hl

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI contro Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortricidi, Larve minatrici. Mosche bianche, Tentredini: 40-50 ml/hl

PIOPPO (escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 100-130 ml/hl

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ : Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie

RISCHI DI NOCIVITÀ : Tossico per le api; altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca; 7 giorni prima della raccolta per agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, mirabolano, albicocco, susino, actinidia, cachi, fichi, melograno, fragola, more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietola da costa, bietola da foglia, fagiolino, fava, cece, lupino, cicerchia, aglio, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles, patata; 14 giorni prima della raccolta per cipolla, barbabietola da zucchero, vite, nocciolo, castagno; 28 giorni prima della raccolta per mais;

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

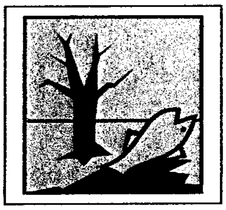
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE)
- DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

ETOFOX

Insetticida polivalente
Liquido Emulsionabile

ETOFOX



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
Etofenprox puro g. 30 (=280 g/l)
Coformulanti q. b. 100

Frasi di Rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori: Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

SEPRAN s.a.s.
via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI)
tel. 0444 / 976562

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute

Officine di produzione: Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI) / Diachem SpA – U.P. SIFA Caravaggio (BG) / IMC Limited, Naxxar (Malta) / I.R.C.A. Srl – Fornovo S. Giovanni (BG) / Nuova Agrichimica Sarda srl, Oristano / Terranalisi Srl – Cento (FE) / Torre Srl – Torrenieri (SI)

Contenuto: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 ml

Partita n.:..........

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

09A06990

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palatty Poulose Jiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Palatty Poulose Jiji ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell' art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. l15 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/37119 del 21 novembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Palatty Poulose Jiji si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Palatty Poulose Jiji in data 6 maggio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2002, presso la «St. Joseph's Hospital School of Nursing» di Choondal-Trichur-Kerala (India) dalla sig.ra Palatty Poulose Jiji nata a Mattathurkunnu-Kerala (India) il giorno 2 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Palatty Poulose Jiji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06786

DECRETO 1° giugno 2009.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ciak Plus 150 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi semitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del

23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicative delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, air imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2005 dall'impresa Agrimix Srl, con sede legale in viale Città d'Europa n. 681 - Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario: «Trin» ora ridenominato «Ciak Plus 150 EC», contenente la sostanza attiva acrinatrina;

Visto il decreto dirigenziale 7 gennaio 2009, con il quale l'impresa Agrimix Srl, con sede legale in viale Città d'Europa n. 681 - Roma, è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 13070, il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato «Ciak Plus 150 EC» con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Visto il ricorso proposto da Cheminova Agro Italia S.r.l. al Tar del Lazio, con il quale è stata chiesta la sospensione cautelare del citato decreto dirigenziale del 7 gennaio 2009;

Visto che il T.A.R. del Lazio, sezione terza quater, registro generale n. 2799/2009, con ordinanza cautelare emessa nella camera di consiglio del 6 maggio 2009, ha accolto la domanda cautelare di sospensione del predetto decreto dirigenziale del 7 gennaio 2009;

Ritenuto che, in ottemperanza alla predetta ordinanza occorre procedere, in via provvisoria ed in attesa del definitivo pronunciamento da parte del giudice amministrativo, alla sospensione del decreto dirigenziale del 7 gennaio 2009;

Decreta:

1. In ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. Lazio sezione terza quater del 6 maggio 2009, in attesa del definitivo pronunciamento del giudice amministrativo, è sospeso il decreto dirigenziale del 7 gennaio 2009 di cui in premessa.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Agrimix S.r.l. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A06894

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Larisa Bacioiu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Elena Larisa Bacioiu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. con misura aggiuntiva, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi secondari di durata minima di cinque anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visti i decreti direttoriali prot. n. 12535 del 2 dicembre 2008 e prot. n. 2182 del 5 marzo 2009, che subordinano al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 8044, in data 11 maggio 2009, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dalla predetta prof.ssa Elena Larisa Bacioiu;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma de Bacalaureat» rilasciato il 23 ottobre 1996 dalla Scoala Normala «Nicolae Titulescu» di Slatina (Romania), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Elena Larisa Bacioiu, nata ad Amarastii de Jos (Romania) il 20 febbraio 1977, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente: nelle scuole di istruzione primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07001

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2009.

Iscrizione di varietà di triticale al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Regolamento di esecuzione della legge 25 settembre 1971, n. 1096»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Vista la nota dello Studio associato Barbieri Consulting del 4 agosto 2008 con la quale è stata proposta la nuova denominazione Isotop;

Visto il Bollettino delle varietà vegetali n. 5/2008 nel quale è pubblicata la nuova denominazione proposta;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11248	Isotop	Lemaire Deffontaines Semences - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A07119

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 giugno 2009.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato delle linee afffittate al dettaglio a bassa velocità (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE). (Deliberazione n. 315/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 10 giugno 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Viste le direttive numeri 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro

normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 343/06/CONS del 7 giugno 2006, concernente «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.148 del 28 giugno 2006 – supplemento ordinario n. 156;

Vista la delibera n. 45/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 42/08/CIR dell'11 aprile 2008, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 – supplemento ordinario n. 181;

Vista la decisione della Commissione 2008/60/CE del 21 dicembre 2007, recante «modifica della decisione 2003/548/CE relativamente all'esclusione di taluni tipi di linee affittate dall'insieme minimo di linee affittate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 15 del 18 gennaio 2008;

Vista la delibera n. 183/08/CONS recante «Avvio del procedimento Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 351/08/CONS recante l'«Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/2006 dalla società Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta del provvedimento in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione sullo schema di provvedimento, relativo all'identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa velocità (fino a 2 Mbit/s inclusi), riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in versione integrale nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

09A07205

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 5 giugno 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'INPS di Udine. (Determinazione n. 3842/2009).

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE SOCIALI LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007 del Dirigente della Direzione d'Area Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento della Provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato Provinciale dell'INPS di Udine;

Vista la nota della CGIL dell'Alto Friuli pervenuta in data 28 maggio 2009, prot. n. 71972/09, con la quale si richiede la nomina del sig. Cossale Luciano in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al Comitato Provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione del sig. Fagiani Sandro;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) di provvedere alla sostituzione del sig. Fagiani Sandro rappresentante dell'Organizzazione Sindacale CGIL Camera del Lavoro dell'Alto Friuli in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Udine con il sig. Cossale Luciano;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 5 giugno 2009

Il dirigente: PECILE

09A06992

DETERMINAZIONE 8 giugno 2009.

Sostituzione di un componente della commissione per la C.I.G. - settore edilizia della provincia di Udine. (Determinazione n. 3865/2009).

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE SOCIALI LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 5039 del 3 settembre 2008, emessa dal Dirigente della Direzione d'Area Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento della Provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la commissione in oggetto;

Vista la nota della CGIL - Camera Confederale del Lavoro dell'Udinese e Bassa Friulana, pervenuta in data 3 giugno 2009, con la quale si richiede la sostituzione del sig. Buffon Claudio - rappresentante CGIL - in qualità di componente supplente in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore Edilizia della Provincia di Udine, con l'indicazione del nominativo del sig. Carlo Cimenti;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1) di provvedere alla sostituzione del signor Claudio Buffon - rappresentante CGIL Camera Confederale del Lavoro dell'Udinese e Bassa Friulana, in qualità di componente effettivo in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore Edilizia, con il sig. Carlo Cimenti;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 8 giugno 2009

Il dirigente: PECILE

09A06991

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Darma Asset Management - Società di gestione del risparmio S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale n. 34452 del 28 aprile 2009, è stata disposta la proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Darma Asset Management - Società di gestione del risparmio S.p.a.», con sede in Milano, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 58/1998.

09A06994

Assoggettamento della «Independent global managers - Società di gestione del risparmio S.p.a.», in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale n. 46488 del 5 maggio 2009, è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria della Independent global managers - Società di gestione del risparmio S.p.a. con sede in Milano, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 58/1998.

09A07140

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione di ampliamento del magazzino generale «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.»

Con decreto ministeriale 10 giugno 2009, la società «Interporto rivalta scrivia S.p.a.», con sede in Tortona - frazione Rivalta Scrivia (Alessandria), strada Savonesa n. 12/16, viene autorizzazione ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo piazzale scoperto di mq 32.000 di superficie, da destinare al deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

09A06989

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Compagnia fiduciaria lombarda S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 10 giugno 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 3 dicembre 2002, modificato in data 26 giugno 2006, alla società «Compagnia fiduciaria lombarda S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03625220961, deve intendersi riferita alla «Compagnia fiduciaria lombarda S.p.a.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.a.».

09A06993

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo alla non inclusione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Le sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato non sono incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/941/CE dell'8 dicembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive, sono revocate a decorrere dal 31 dicembre 2010.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, sarà consentita fino al 31 agosto 2011.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, è consentito fino 31 dicembre 2011.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base di ogni singola sostanza attiva riportata in allegato al presente comunicato, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/941/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet»

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive revocate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE NON ISCRITTE A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2010 NELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 194/1995

SOSTANZA ATTIVA	
1-DECANOL	ACIDO INDOLILBUTIRRRICO
6-BENZILADENINA	ZOLFO CALCICO
SOLFATO DI ALLUMINIO	ACIDO NAFTIACETICO (NAA)
AZADIRACTINA	1-NAFTIACETAMMIDE (NAD)
BROMADIOLONE	PROPISOCHLOR
ETOSSICHINA	QUASSIA
ALCOLI GRASSI	FOSFURO DI ZINCO
ACIDO INDOLILACETICO	

09A06895

Comunicato relativo alla non inclusione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Le sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato non sono incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/934/CE del 5 dicembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive, sono revocate a decorrere dal 31 dicembre 2010.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, a base delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, sarà consentita fino al 31 agosto 2011.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base delle sostanze attive riportate in allegato al presente comunicato, è consentito fino 31 dicembre 2011.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base di ogni singola sostanza attiva riportata in allegato al presente comunicato, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/934/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet»

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive revocate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE NON ISCRITTE A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2010 NELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 194/1995

SOSTANZA ATTIVA	
ACETOCLOR	METOSULAM
ACRINATRIN	MICLOBUTANIL
ASULAM	ORIZALIN
BITERTANOL	OSSIFLUORFEN
BUPIRIMATE	PACLOBUTRAZOL
CARBETAMMIDE	PENCICURON
CARBOXIN	PROCLAROZ
CLOROPICRIN	PROPARGITE
CLETODIM	PIRIDABEN
CICLOSSIDIM	QUINMERAC
CIPROCONAZOLO	SINTOFEN
DAZOMET	TAU-FLUVALINATO
DICLOFOP-METILE	TEBUFENOZIDE
DIETOFENCARB	TEFLUTRIN
DITIANON	TERBUTILAZINA
DODINA	TIOBENCARB
ETALFLURALIN	
ETRIDIAZOLO	
FENAZAQUIN	
FENBUCONAZOLO	
FENBUTATIN OSSIDO	
FENOSSICARB	
FLUAZIFOP-P	
FLUFENOXURON	
FLUOMETURON	
FLUQUINCONAZOLO	
FLUROCLORIDONE	
FLUTRIAFOL	
GUAZATINA	
EXITIAZOX	
IMEXAZOL	
ISOXABEN	
POLIACETALDEIDE (METALDEIDE)	

09A06896

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Alcide UDDERgold».

Estratto decreto n. 67 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ALCIDE UDDERGOLD concentrati (base e attivatore) per soluzione per l'immersione della mammella per bovini (bovine da latte).

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0288/001/MR.

Titolare A.I.C.: società Ecolab GmbH & Co. OHG, con sede in Reisholzer Werftstraße 38-42 - 40589 Düsseldorf (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: società Ecolab GmbH & Co. OHG nello stabilimento sito in Reisholzer Werftstraße 38-42 - 40589 Düsseldorf (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 10 litri di base - A.I.C. n. 104050024;

confezione da 20 litri di base - A.I.C. n. 104050036;

confezione da 10 litri di attivatore - A.I.C. n. 104050051;

confezione da 20 litri di attivatore - A.I.C. n. 104050063.

Composizione:

il concentrato «base» contiene:

principio attivo: clorito di sodio 6,4 mg/ml (equivalente a acido cloroso 4,84 mg/ml);

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

il concentrato «attivatore» contiene:

principio attivo: acido lattico 26,4 mg/ml;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine da latte.

Indicazioni terapeutiche: come terapia ausiliaria e di controllo, nel post-allattamento delle bovine da latte, con mastite provocata da organismi patogeni come staphylococcus aureus, streptococcus agalactiae, streptococcus dysgalactiae, streptococcus uberis o escherichia coli.

Validita: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

«base»: 2 anni;

«attivatore»: 2 anni.

Periodo di validità della soluzione pronta per l'uso (miscela 1:1 di base ed attivatore): 3 ore.

La soluzione deve essere preparata immediatamente prima dell'uso ed utilizzata entro 3 ore.

Tutto il materiale inutilizzato deve essere gettato.

Tempi di attesa:

bovini: carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06887

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovigest 60 mg»

Decreto n. 74 del 5 giugno 2009

Procedura decentrata n. CZ/V/0104/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario OVIGEST 60 mg spugna vaginale per pecore.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. con sede in Avda. La Selva 135 - 17170 Amer - Girona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Avda. La Selva 135 - 17170 Amer - Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Confezione da 25 spugne vaginali - A.I.C. n. 104046014.

Composizione: composizione per spugna:

principi attivi: medrossiprogesterone acetato 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: pecore.

Indicazioni terapeutiche: Induzione e sincronizzazione dell'estro durante i periodi di riproduzione e non. Durante i periodi dell'anestro «Ovigest» deve essere usato insieme a PSMG (Gonadotropina sierica ricavata da cavalla gravida) per migliorare l'ovulazione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri: 2 giorni.

Latte: 1 giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A07233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantage 250 - 100 - 400 - 40».

Estratto provvedimento n. 92 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE soluzione spot-on per cani.

Confezioni:

ADVANTAGE 250:

blister 2 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 102396102;

blister 3 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 102396114;

blister 4 tubetti da 2,5 ml - A.I. C. n. 102396037;

blister 6 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 102396126;

ADVANTAGE 100:

blister 2 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 102396076;

blister 3 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 102396088;

blister 4 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 102396025;

blister 6 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 102396090.

ADVANTAGE 400:

blister 2 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 102396191;

blister 3 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 102396203;

blister 4 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 102396064;

blister 6 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 102396215;

ADVANTAGE 40:

blister 2 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396138;

blister 3 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396140;

blister 4 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396013;

blister 6 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396153.

Procedure di mutuo riconoscimento numeri: UK/V/0110/001/II/003, UK/V/0109/001/II/003, UK/V/0108/006/II/003, UK/V/0108/001/II/003.

Titolare A.I.C.: Bayer SpA, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per le confezioni su indicate, l'aggiunta del trattamento dei pidocchi (trichodecte: canis) alle indicazioni terapeutiche attualmente autorizzate.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC».

Estratto provvedimento n. 93 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario PULMOTIL AC.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0102/001/IB/003.

Confezioni:

flacone da 960 ml - A.I.C. n. 102570013;

flacone da 240 ml - A.I.C. n. 102570025.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 - codice fiscale 004226150488.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, 42, *a)* 1 - Estensione periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

09A06884

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin».

Estratto provvedimento n. 94 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN soluzione sterile nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100237041;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100237054;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100237066;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100237078.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - Latina, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a ventotto giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: trenta mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Doxamicina».

Provvedimento n. 98 del 27 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DOXAMICINA, nella confezione: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102454016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito riportando sugli stampati: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione», invece di: «conservare a temperature inferiore a 25°C».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advovet soluzione iniettabile 2,5%».

Estratto provvedimento n. 109 dell'8 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ADVOVET SOLUZIONE INIETTABILE 2,5%:

flacone da 50 ml per bovini - A.I.C. n. 102194038;

flacone da 100 ml per bovini - A.I.C. n. 102194014;

flacone da 250 ml per bovini -A.I.C. n. 102194026.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo n. 71 - Latina, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: eliminazione di specie animale e modifiche dei tempi di attesa dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per tutte le sopracitate confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale: bovina (carne).

Il medicinale suddetto deve essere impiegato soltanto per la seguente specie animale: bovina (latte), con tempi di attesa di 48 ore (4 mungiture).

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della notifica all'impresa interessata.

09A06883

BANCA D'ITALIA

Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del CICR, su proposta della Banca d'Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente, in modo da assicurarne l'imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura; alla Banca d'Italia sono affidati compiti di nomina dei membri dell'organo decidente, di svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché di emanazione delle disposizioni applicative.

I sistemi stragiudiziali assumono rilievo per le finalità della vigilanza e, più in generale, per l'efficienza del sistema finanziario. Meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— articolo 128-*bis* del T.U., che prevede l'adesione dei soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo testo unico a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, rimettendo al CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente;

— deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

Si richiamano, inoltre:

— Raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

— le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 in materia di disciplina di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (di seguito "disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari").

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*Arbitro Bancario Finanziario*" o "*ABF*", i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle presenti disposizioni ([1]);

— *"associazioni degli intermediari"*, gli organismi associativi riconosciuti dalla Banca d'Italia, ai sensi del paragrafo 2 della sezione III, ai fini della designazione del componente dell'organo decidente espressione degli intermediari;

— *"cliente"*, il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Per le operazioni di *factoring*, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento;

— *"intermediari"*, le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.;

— *"reclamo"*, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

---

(1) Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente disciplina.

4. Ambito di applicazione oggettivo

All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari ([1]). Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ([2]) ([3]).

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in *leasing* o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di *factoring*).

Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 ([4]).

Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, d'ora in avanti "Codice del Consumo") ([5]). Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 2.

---

(1) All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte anche le controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253.

(2) L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-*bis* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U..

(3) Per la definizione dell'ambito applicativo delle presenti disposizioni rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si richiamano i criteri stabiliti dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. In proposito, cfr. altresì il Regolamento Consob del 29 dicembre 2008, disciplinante le procedure di conciliazione e arbitrato in materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio previste dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, che rimette a un protocollo di intesa tra la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob e il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-*bis* del T.U. la risoluzione delle questioni relative all'ambito delle reciproche competenze.

(4) Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale.

(5) I casi in cui il giudizio, l'arbitrato o il tentativo di conciliazione vengono promossi successivamente alla presentazione del ricorso sono disciplinati dalla sezione VI, par. 3.

Nel caso di azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del Consumo, la controversia si intende sottoposta all'autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva.

5. Destinatari della disciplina

La presente disciplina si applica a tutti gli intermediari.

SEZIONE II

ADESIONE ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ABF. L'adempimento di questo obbligo costituisce una condizione per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria; la Banca d'Italia ne valuta l'eventuale violazione nell'ambito della sua azione di controllo.

Il diritto di ricorrere all'ABF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.

L'adesione all'ABF è comunicata per iscritto alla Banca d'Italia ([1]) secondo le seguenti modalità:

— le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d'Italia la partecipazione all'ABF degli intermediari ad esse aderenti;

— gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d'Italia la propria adesione nonché l'associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l'individuazione del componente dell'organo decidente sia per il versamento del contributo previsto dalla sezione V, paragrafo 1.

Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano iniziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari, effettuano la comunicazione di adesione all'ABF prima di iniziare l'attività.

Possono non aderire all'ABF gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in questione comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine ([2]).

---

(1) Banca d'Italia, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Divisione Rapporti tra Intermediari e Clienti, via Milano 64, 00184 Roma.

(2) La comunicazione è effettuata prima di iniziare l'attività in Italia o al momento successivo in cui l'intermediario intende avvalersi di questa facoltà.

SEZIONE III

ORGANO DECIDENTE

1. Articolazione territoriale

Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente costituito secondo quanto previsto dal paragrafo 2 e articolato in tre collegi su base territoriale.

Il collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.

Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

A tali fini si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso.

2. Nomina e composizione

Ciascun collegio dell'organo decidente è costituito da cinque membri:

a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;

b) un membro designato dalle associazioni degli intermediari;

c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.

I criteri di imparzialità e di rappresentatività dell'organo decidente fissati dalla legge richiedono, secondo le indicazioni formulate dal CICR, che la composizione dei collegi sia tale da assicurare effettiva rappresentanza ai soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti.

Per quanto riguarda il componente di cui alla lettera b), la designazione è rimessa a organismi associativi che presentino requisiti di ampia diffusione territoriale e di adeguata rappresentatività degli intermediari. La Banca d'Italia procede al riconoscimento degli organismi associativi che possono partecipare alla designazione del componente espresso dagli intermediari su istanza degli organismi stessi, verificando la sussistenza dei predetti requisiti ([1]).

---

(1) Il riconoscimento viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza; l'unità organizzativa competente è il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d'Italia.

In casi eccezionali, ove sussistano comprovate esigenze di specializzazione e di rappresentatività dei componenti e a condizione che ciò non pregiudichi l'economicità e l'efficienza della procedura, la Banca d'Italia può consentire che un organismo associativo designi più componenti dell'organo decidente, che si alternino in funzione delle caratteristiche del ricorso ([1]).

La designazione del componente espresso dalle associazioni rappresentative dei clienti (lettera c) è effettuata:

— per i consumatori, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del Codice del Consumo;

— per le altre categorie di clienti, da associazioni di categoria che raccolgono, anche attraverso accordi con altre associazioni di categoria, un significativo numero di clienti distribuiti sull'intero territorio nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

Nell'effettuare la designazione le associazioni degli intermediari e quelle rappresentative dei clienti attestano di aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 3 ([2]). La Banca d'Italia può chiedere l'esibizione della relativa documentazione.

I componenti dell'organo decidente sono nominati con provvedimento della Banca d'Italia.

Con le medesime modalità sono designati e nominati uno o più componenti supplenti, che sono chiamati dalla segreteria tecnica a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza, impedimento o astensione di questi ultimi.

La composizione dell'organo decidente, stabilita dalla segreteria tecnica, varia, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.

In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi tra quelli scelti dalla Banca d'Italia (lettera a), ovvero, in mancanza, dal più anziano dei corrispondenti membri supplenti. L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.

La Banca d'Italia, al fine di assicurare l'effettivo e continuo funzionamento dell'organo decidente, nel caso in cui gli organismi di cui al presente paragrafo non procedano alle designazioni dei membri (effettivi o supplenti) di competenza, può sollecitarli in tal senso; qualora le designazioni non siano effettuate entro 30 giorni dal sollecito, la Banca d'Italia nomina dei membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con la nomina dei componenti designati ai sensi del presente paragrafo.

Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.

---

(1) Così, in presenza di un unico organismo associativo riconosciuto, la Banca d'Italia può valutare la possibilità che questo designi due componenti per ciascun collegio, che si alternino in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso (consumatore o professionista/imprenditore).

(2) La designazione è comunicata al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d'Italia.

Un impegno attivo e costante da parte dei componenti dell'organo decidente è essenziale per assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'ABF. In considerazione di ciò, la Banca d'Italia - valutate le eventuali giustificazioni presentate dall'interessato - può dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare uno o più componenti per giusta causa. Tra le cause di revoca può rientrare, ad esempio, la perdita dei requisiti per la nomina previsti dal paragrafo 3 o violazioni del codice deontologico di cui al paragrafo 4.

In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'organo decidente, la Banca d'Italia può sostituire i componenti decaduti o revocati con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con i componenti nominati ai sensi del presente paragrafo.

3. Requisiti

I componenti dell'organo decidente debbono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

Essi sono scelti tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, ovvero altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori ([1]).

In considerazione della necessità di garantire un impegno attivo e costante dei componenti dell'organo decidente sono valutati, tra l'altro: i) il numero e la gravosità di altri incarichi già ricoperti; ii) l'età anagrafica del componente; iii) la prossimità del luogo di residenza o domicilio con la sede del Collegio.

Non possono essere nominati componenti dell'organo decidente coloro i quali:

— siano stati condannati per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;

— abbiano riportato condanne definitive per altri delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

— abbiano riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;

— siano incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

— siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

---

(1) Per la valutazione di tale competenza sono considerate le esperienze nel settore finanziario (esponenti aziendali, componenti gli organi delle procedure di crisi, dipendenti delle autorità di vigilanza, revisori contabili, consulenti) e quelle maturate in generale nel campo dell'arbitrato o della conciliazione, nonché l'attività di docenza e le pubblicazioni in discipline giuridiche ed economiche.

Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari o le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.

Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.

4. Funzionamento

Ciascuno dei collegi in cui si articola l'organo decidente è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti. Eventuali impedimenti alla partecipazione alle riunioni sono comunicati senza ritardo alla segreteria tecnica dal componente interessato per consentire la convocazione del relativo membro supplente.

Nel fissare il calendario delle riunioni del collegio, la segreteria tecnica assicura che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, verificando che siano presenti i membri designati dalle pertinenti associazioni dei clienti e degli intermediari.

I componenti del collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia ([1]) ne danno notizia senza ritardo alla segreteria tecnica, ai fini della convocazione dei relativi supplenti. Ove, in casi eccezionali, la situazione di conflitto di interessi emerga nel corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata.

La decisione sui ricorsi è assunta a maggioranza.

Il presidente coordina i lavori del collegio; accerta i risultati delle votazioni; sottoscrive la decisione.

Nel loro operato i membri del collegio si impegnano al rispetto di un codice deontologico predisposto dalla Banca d'Italia.

---

(1) Ad esempio, per aver prestato occasionalmente la propria collaborazione professionale a favore di una delle parti della controversia.

SEZIONE IV

SEGRETERIA TECNICA

1. Organizzazione e funzioni

L'attività di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta dalla Banca d'Italia.

Per ciascuno dei collegi in cui si articola territorialmente l'organo decidente, l'attività di segreteria tecnica è svolta da una struttura all'uopo dedicata presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli.

La segreteria tecnica:

— riceve i ricorsi presentati dalla clientela, provvedendo all'apertura dei relativi fascicoli;

— riceve la documentazione relativa agli intermediari (controdeduzioni e documenti relativi alla procedura di reclamo);

— accerta completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti e, ove ne ravvisi l'esigenza, chiede alle parti le necessarie integrazioni, fissando un termine per la loro produzione ([1]);

— attesta l'irricevibilità del ricorso in caso di sua palese incompletezza, irregolarità o intempestività, dandone comunicazione alle parti ([2]);

— cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la documentazione presentata dalle parti, compresa quella relativa alla fase del reclamo, ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione; il fascicolo è reso disponibile a ciascun componente il collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— istruisce il ricorso per il collegio, predisponendo una relazione da rendere disponibile a ciascun componente del collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— fissa il calendario delle riunioni del collegio, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 4 della precedente sezione; convoca i membri del collegio e li informa sull'agenda dei ricorsi da trattare;

— assiste alle riunioni del collegio e ne redige il verbale;

— cura le comunicazioni alle parti nel corso della procedura;

---

(1) La richiesta di elementi integrativi comporta la sospensione del termine di 60 giorni per la decisione da parte del collegio; dell'avvenuta sospensione è data comunicazione alle parti.

(2) Ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell'ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l'intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell'intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l'apposita modulistica oppure privi di firma. Nei casi previsti dalle lettere e) ed f) la segreteria tecnica, nel darne comunicazione alle parti, indica le modalità con cui è possibile procedere alla regolarizzazione del ricorso fissandone il relativo termine.

— alimenta l'archivio elettronico delle decisioni previsto dal paragrafo 2;

— in caso di accertato inadempimento delle decisioni da parte degli intermediari, provvede alle conseguenti pubblicazioni secondo quanto previsto dalla sezione VI, paragrafo 5.

2. Struttura centrale di coordinamento e Relazione sull'attività

Una struttura, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, coordina le segreterie tecniche ([1]).

La struttura centrale di coordinamento gestisce e pubblica sul sito internet dell'ABF un archivio elettronico delle decisioni dei collegi che ha la funzione di facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall'organo decidente.

La Banca d'Italia predispone e pubblica annualmente una Relazione concernente l'attività svolta dall'organo decidente, la cui redazione è curata dalla struttura centrale di coordinamento. Quest'ultima cura inoltre gli adempimenti connessi alla partecipazione dell'ABF alla rete Fin.Net di cui alla sezione VII, paragrafo 1.

(1) Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Rapporti Esterni e Affari generali, Divisione Rapporti tra Intermediari e Clienti.

SEZIONE V

COSTI

1. Compensi ai componenti dell'organo decidente

Ciascun membro dell'organo decidente ha diritto a un compenso determinato dalla Banca d'Italia; gli importi sono riportati in una tabella pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it.

La Banca d'Italia provvede alla liquidazione dei compensi dei componenti (effettivi e supplenti) dell'organo decidente di cui alle lettere a) e c) della sezione III, paragrafo 2. Sono a carico delle associazioni degli intermediari i compensi dei membri da esse designati.

Gli intermediari che non aderiscono alle associazioni degli intermediari versano il proprio contributo all'associazione alla quale gli stessi hanno fatto riferimento in sede di adesione all'ABF (cfr. sezione II). L'importo viene determinato dall'associazione al termine di ciascun anno solare in base al costo complessivo relativo ai componenti da essa designati, ripartito per il numero totale degli intermediari aderenti e di quelli non aderenti che a detta associazione hanno fatto riferimento.

L'associazione degli intermediari comunica alla segreteria tecnica gli intermediari che non hanno versato il contributo relativo ai componenti da essa designati per l'adozione dei provvedimenti previsti alla sezione VI, paragrafo 5.

2. Contributo alle spese della procedura

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; il ricorso deve essere corredato, a pena di irricevibilità, dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il collegio, qualora accolga il ricorso in tutto o in parte, prevede che l'intermediario:

a) rimborsi al ricorrente il contributo versato;

b) versi un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura.

La Banca d'Italia può rivedere la misura di detti importi alla luce dell'esperienza applicativa dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Il versamento dei contributi alle spese della procedura è effettuato secondo modalità pubblicate sul sito internet dell'ABF.

L'inosservanza da parte dell'intermediario delle previsioni di cui alle lettere a) e b) costituisce inadempienza alla decisione del collegio.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTO E DECISIONE

1. Reclamo preventivo all'intermediario

Il contenimento dei rischi legali e di reputazione degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei sistemi stragiudiziali dipendono in larga misura dalla capacità dell'intermediario di preservare un rapporto corretto e trasparente con i clienti. In questa prospettiva, è essenziale che l'intermediario riservi la massima cura alla funzione di gestione dei reclami, al fine di prevenire l'insorgere di controversie e risolvere già in questa fase preliminare le situazioni di potenziale insoddisfazione del cliente.

In considerazione di ciò, il ricorso ai sistemi stragiudiziali non sostituisce, ma presuppone, un'effettiva e soddisfacente interlocuzione tra l'intermediario e il cliente volta a consentire il chiarimento delle rispettive posizioni e a favorire, ove possibile, una composizione bonaria dei possibili contrasti. L'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce pertanto condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario ([1]).

Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela. A tali fini gli intermediari applicano le disposizioni relative ai reclami contenute nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Le procedure interne adottate dall'intermediario assicurano, inoltre, che l'ufficio o il responsabile della gestione dei reclami:

— si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall'organo decidente, attraverso la consultazione dell'archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su internet ai sensi della sezione IV, paragrafo 2;

— valuti i reclami pervenuti anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai collegi e considerando le soluzioni adottate in tali casi.

L'intermediario si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

---

(1) Il preventivo reclamo all'intermediario è condizione per l'accesso all'ABF anche qualora l'intermediario stesso abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori.

2. Avvio del procedimento

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico ([1]) e può essere, alternativamente:

a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente ([2]) o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;

b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; entro 30 giorni dalla ricezione ([3]), l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica.

La segreteria tecnica trasmette copia delle controdeduzioni dell'intermediario al cliente che ne abbia fatto richiesta in sede di ricorso.

Il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei clienti o degli intermediari nell'ambito della procedura di ricorso può consistere in un controllo di completezza e regolarità formale della documentazione da presentare e in una funzione di raccordo con la segreteria tecnica; le associazioni dei clienti possono, inoltre, fornire assistenza agli aderenti nella redazione del ricorso; sono in ogni caso escluse valutazioni inerenti il merito della controversia o volte a prospettare i possibili contenuti della decisione del collegio.

---

(1) L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'ABF.

(2) La zona di competenza territoriale di ciascun collegio è definita ai sensi della sezione III, par. 1.

(3) Al fine di consentire la verifica del rispetto di tale termine, l'intermediario comunica tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica della segreteria tecnica competente la data di ricezione della comunicazione del cliente.

Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche al fine dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 5.

3. Svolgimento della procedura

L'istruttoria sul ricorso è curata dalla segreteria tecnica territorialmente competente, che esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1. L'istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti.

Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 2 per la presentazione di queste ultime da parte dell'intermediario o dell'associazione alla quale il medesimo aderisca.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso dell'istruzione preliminare, o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti; la sospensione è comunicata a entrambe le parti, unitamente alla fissazione di un termine massimo per la produzione delle integrazioni richieste ([1]).

Il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all'intermediario entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso.

Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato.

La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di estinzione o di interruzione.

---

(1) Cfr., per i casi di sospensione del termine da parte della segreteria tecnica, la sezione IV, par. 1.

4. Decisione sul ricorso

La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.

La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia.

Nel caso in cui accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

Gli esiti dei ricorsi sono valutati dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che essi possono avere per l'attività di vigilanza.

5. Pubblicità dell'inadempimento

Entro il termine fissato per l'adempimento ai sensi del paragrafo 4, l'intermediario comunica alla segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del collegio. Gli intermediari che aderiscono alle associazioni degli intermediari possono effettuare la comunicazione per il loro tramite.

Qualora consti che l'intermediario non abbia adempiuto alla decisione, la segreteria tecnica rende pubblica l'inadempienza secondo le modalità stabilite dal presente paragrafo. Nei casi dubbi, la segreteria tecnica sottopone la questione al collegio.

Viene resa pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1.

La notizia dell'inadempienza dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito internet dell'ABF, sul sito internet www.bancaditalia.it e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Nella Relazione annuale di cui alla sezione IV, paragrafo 2, sono rese note informazioni sulle inadempienze di ciascun intermediario e sul numero dei ricorsi nei quali è risultato soccombente rispetto al numero totale dei ricorsi decisi nei suoi confronti.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Adesione alla rete Fin.Net

L'Arbitro Bancario Finanziario aderisce alla rete Fin.Net ([1]). La rete, volta a favorire lo sviluppo e la cooperazione dei sistemi di *alternative dispute resolution* (ADR) nell'ambito dello spazio economico europeo, è composta da organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati membri; essa permette al consumatore di rivolgersi al proprio sistema nazionale di ADR, il quale, avvalendosi del supporto informativo fornito dalla rete stessa, lo mette in collegamento - se esistente - con il sistema equivalente nel Paese in cui opera l'intermediario.

In virtù dell'adesione alla rete Fin.Net, il cliente italiano che intenda presentare un ricorso stragiudiziale nei confronti di un intermediario estero il quale, ai sensi della sezione II, non sia tenuto ad aderire all'ABF, può contattare la segreteria tecnica. Questa verifica se l'intermediario estero aderisca a un sistema stragiudiziale facente parte della rete Fin.Net e, in caso positivo, fornisce al cliente ogni informazione utile sul funzionamento della rete, presta assistenza al medesimo nella predisposizione del ricorso, cura le comunicazioni tra il cliente e il sistema di ADR competente per la trattazione del ricorso e, su richiesta di quest'ultimo, fornisce collaborazione tecnica e giuridica in ordine alle questioni oggetto del ricorso.

Sempre in virtù dell'adesione alla rete Fin.Net, l'ABF può essere adito in relazione a controversie promosse da clienti residenti o domiciliati in altro Stato membro, qualora ciò sia previsto dalla disciplina di tale Stato.

2. Trasparenza

Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza (cfr. la "Disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari") il diritto del cliente di adire l'ABF e riportando le informazioni necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri di telefono, sito internet).

(1) La rete Fin.Net è stata promossa dalla Commissione europea a partire dal 2001, in attuazione della propria Raccomandazione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

3. Sospensione dei termini

I termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

4. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore nel seguente ordine:

— le sezioni I, II e III dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Da tale data decorre il termine di 3 mesi, previsto dall'art. 7 della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, entro il quale gli intermediari sono tenuti a comunicare la loro adesione all'ABF;

— le altre sezioni a far data dall'inizio dell'operatività dell'ABF, di cui la Banca d'Italia darà idonea pubblicità.

In via transitoria, fino al completamento degli adempimenti organizzativi necessari alla costituzione delle segreterie tecniche territoriali, la segreteria tecnica presso la Sede di Roma svolge le relative attività anche per gli altri collegi.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: SACCOMANNI

09A07204

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elenco dei comuni catastali che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli

Elenco dei comuni catastali per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

ALLEGATO

Comune Amministrativo	Comune Catastale
BLEGGIO INFERIORE	BLEGGIO INFERIORE
BLEGGIO SUPERIORE	BLEGGIO SUPERIORE
BONDONE	BONDONE DI STORO
COREDO	TAVON
DORSINO	ANDOGNO
FAEDO	FAEDO
FIAVE'	BALLINO
FOLGARIA	FOLGARIA
LEVICO TERME	LEVICO TERME
MORI	VALLE
MORI	VARANO
PIEVE DI BONO	AGRONE
SAN MICHELE	SAN MICHELE
SFRUZ	SFRUZ
SMARANO	SMARANO
TAIO	TAIO
TASSULLO	TASSULLO I
TERRAGNOLO	TERRAGNOLO
TORCEGNO	TORCEGNO
TRAMBILENO	TRAMBILENO
TRES	TRES
TRES	VION
TUENNO	TUENNO
VALLARSA	VALLARSA
VERVO'	VERVO'
VILLALAGARINA	VILLALAGARINA
VOLANO	VOLANO

09A07153

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-144) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100090624

€ 1,00